

modo alternativo ed egualmente principale, o i genitori, o qualunque siasi altro ascendente: mi pare quindi indispensabile, perchè la legge corrisponda al vero suo scopo, si dica: « I genitori dell'adottato, ed in loro vece gli altri ascendenti contemplati nel paragrafo 4 del presente articolo, concorreranno al consenso insieme all'adottante.

« In caso di disparità d'opinione, prevarrà quella dell'adottante. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti il paragrafo 10 emendato dal deputato Bellono.
(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 16.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione sul progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Discussione del progetto di legge per abolizione delle divisioni amministrative.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi — Mozione d'urgenza del deputato Cavour Gustavo — Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Emendamento del deputato Deforesta all'articolo 17 — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento del deputato Mantelli all'articolo 18 — Opposizioni dei deputati Sineo, Guglianetti e Mellana — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia e del deputato Galvagno — È ritirato — Approvazione degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 — Opposizioni del deputato Duverger all'articolo 23 — Emendamenti dei deputati Mantelli e Demarchi — Osservazioni del ministro suddetto, e dei deputati Sappa, Sineo relatore, Angius e Asproni. — Approvazione degli articoli 23 e 24 — Presentazione di 50 petizioni — Aggiunta del deputato Galvagno all'articolo 24 — Opposizioni dei deputati Sineo relatore, Guglianetti, Mellana e Brofferio — Osservazioni in appoggio del ministro medesimo — Reiezione — Approvazione degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 — Emendamento del deputato Demarchi all'articolo 30 — Invio alla Commissione — Relazione sul progetto di legge per concessione di una strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore.

La seduta è aperta alle ore 4 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera dei deputati.

4605. Il sindaco, i consiglieri e 25 abitanti di Varazze, provincia di Savona, chiedono che, stante il notevole sviluppo del loro commercio marittimo, vengano attuate in detto paese le scuole di nautica e di costruzione navale.

4606. Vari proprietari ed abitanti nel comune di San Giovanni, provincia di Moriana, rappresentando che nel 1834 quel municipio ottenne d'imporre un dazio di consumo sul vino per il periodo di dieci anni, affine di sopperire alla spesa necessaria per la costruzione della strada reale nello interno della città, quale dazio, benchè sia scaduto il termine, continua a percepirsi dal municipio, ricorrono perchè la Camera provveda a far cessare siffatta imposta, o venga meno ingiustamente ripartita.

4607. Il sindaco ed il Consiglio delegato del villaggio di Perfugas in Sardegna, presentano una petizione conforme a quella segnata col n° 4595, tendente ad ottenere confermato giudice di quel mandamento l'avvocato Antonio Marongiu.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

MOZIONE D'URGENZA.

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

La Camera ha già riconosciuto la somma urgenza della legge proposta per mettere la provincia di Cuneo in istato di adempiere agl'impegni solenni assunti, e che non potrebbe essere soddisfatti, ove non venisse votata la legge.

Il proporre una nuova seduta di sera, sarebbe una vera indiscrezione, stante il caldo eccessivo, ond'io domanderei alla Camera che la votazione di questa legge venisse posta all'ordine del giorno appena votata la legge sul contratto civile del matrimonio.

Debbo ancor avvertire che la Commissione essendosi riunita (e non vi mancavano che pochi membri), ha deciso di aderire in gran parte alle istanze che facevano gli oppo-

menti, di modo che io spero che la legge di cui ho parlato non darà più luogo a discussioni, e si tratterebbe unicamente di una votazione, per la qual cosa io rinnovo le istanze a nome dei membri della Commissione che s'ebbero a radunare.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, s'intende ammessa la domanda del deputato Di Cavour.

ATTI DIVERSI.

MENABREA. Par la pétition n° 4606, plusieurs habitants de la commune de St-Jean-de-Maurienne, demandent quelques modifications au système d'octroi actuellement en vigueur dans cette ville.

La question, semblant exiger un prompt examen, je prie la Chambre de vouloir bien déclarer d'urgence le rapport de cette pétition.

(È dichiarato d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

La Camera nelle precedenti tornate approvò i 16 primi articoli di questo progetto di legge, ossia tutto il capo I. Viene ora in discussione il capo II, *Delle pubblicazioni e delle opposizioni.*

« Art. 17. La celebrazione e registrazione del matrimonio dovranno essere precedute da tre pubblicazioni consecutive in giorno di domenica. Esse sono fatte ad istanza degli sposi, e a diligenza dei sindaci nel luogo della solita abitazione di quelli, e quando questa non dati da oltre un anno, nel luogo della precedente annuale abitazione.

« Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della sala comunale durante l'intervallo dall'una all'altra pubblicazione, e fino al giorno in cui possa celebrarsi il matrimonio.

« L'ultima pubblicazione debbe precedere il matrimonio di tre giorni almeno, e di tre mesi al più.

« Scaduto quest'ultimo termine senza che abbia avuto luogo la celebrazione del matrimonio, le pubblicazioni dovranno rinnovarsi.

« Il presidente del tribunale di prima cognizione, sentito oralmente il pubblico Ministero, potrà nei casi d'urgenza dispensare da due pubblicazioni. Egli potrà pure dispensare dall'osservanza del termine di tre giorni nel caso di pericolo di morte di uno degli sposi. Sarà nullameno necessario che in ambi i casi gli consti che al proposto matrimonio non osti impedimento alcuno. »

SINEO, relatore. Nel primo alinea vi è un'ommissione; tra le parole *da oltre un anno* e le parole *nel luogo*, ecc. ci vuole la parola *anche*.

Se il signor presidente vuol mettere ai voti questa prima parte, proporrei un emendamento alla seconda.

PRESIDENTE. Incominci a proporlo.

SINEO, relatore. La seconda parte sarebbe questa:

« Il sindaco non potrà ordinare le pubblicazioni, se non gli consta che negli sposi concorrano le condizioni richieste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge. »

Il sindaco non potrà ordinare la pubblicazione, se non quando realmente saprà che non vi sono quegli impedimenti che sono più apparenti; e questo per ovviare al pericolo espresso dall'onorevole Galvagno, il quale temeva che si potessero fare i matrimoni senza il consenso dei parenti; così il sindaco non potrà neanche ordinare la pubblicazione senza questo consenso. Bisognerà anche che risulti che le persone che si presentano hanno l'età richiesta dalla legge.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 17 coll'aggiunta e l'emendamento. (*Vedi sopra*)

DEFORESTA. Domando la parola sull'ultimo paragrafo dell'emendamento proposto dalla Commissione.

Io approvo questo emendamento perchè in massima mi pare che migliori in tal parte il progetto presentato dal Ministero, ma non vorrei che si affidasse al presidente del tribunale di prima cognizione la facoltà che il progetto medesimo dà al Governo od a chi verrebbe da lui delegato per le dispense dalle pubblicazioni.

Io ripugno a che si diano ai magistrati facoltà amministrative e governative. Io ritengo che avvenga dei magistrati come dei ministri della religione. Come questi sono tanto più rispettati, venerati quanto più si tengono nella chiesa, così io penso che i magistrati saranno tanto più considerati e rispettati quanto più noi li lasceremo nell'aula del magistrato.

Per questo primo motivo io non credo convenga di dare al presidente del tribunale di prima cognizione la facoltà di accordare le dispense di cui in questo articolo.

Ve ne è poi un altro ancora più grave ed è che, se la facoltà di accordare le dispense si lascia al Governo, o a chi verrà da lui delegato, pel caso che si abusasse di quella facoltà, eccedendo nell'accordare quella dispensa a segno che l'eccezione diventasse la regola, come potrebbe succedere, il Ministero sino al quale rimonta la responsabilità degli agenti del Governo, ne sarebbe responsabile e potrebbe essere censurato dal Parlamento: se invece, la legge stessa attribuisce questa facoltà al presidente del tribunale di prima cognizione, il quale, dopo tre anni di esercizio, è inamovibile, noi non abbiamo più alcuna guarentigia per l'esecuzione della legge; poichè il presidente del tribunale è inamovibile, ed il Ministero non può rispondere del fatto di subalterni sui quali non ha libera azione.

Notate, o signori, che non vi è regola fissa per determinare quando le dispense si accorderanno o no; dipenderà dal giudizio di colui che le deve accordare, di determinare se vi sia o non vi sia pericolo nel ritardo del matrimonio, e che nè pure vi è appello dalla concessione, o rifiuto di quelle dispense, così che l'esecuzione della legge sarebbe nel pieno arbitrio del presidente del tribunale. E questo arbitrio voi lo toglierete da chi è responsabile in faccia vostra, per darlo a chi per quest'atto non avrebbe a rispondere nè a voi, nè al Ministero.

Un terzo motivo poi, per cui io ripugno di accordare questa facoltà al presidente del tribunale di prima cognizione, si è perchè, in tante provincie il capoluogo essendo molto distante dai confini, riuscirebbe molto dispendioso e sovente impossibile agli interessati di ottenere queste dispense.

Citerò ad esempio la provincia di Nizza, nella quale, da alcuni dei paesi siti all'estremo confine fino al capoluogo, vi è una distanza che non può essere percorsa, massime nella stagione invernale, in meno di due giorni, in guisa che tra l'andata ed il ritorno da quei paesi al capoluogo vi vogliono

quattro giorni: e siccome tra le dispense che possono accordarsi vi è pur quella del termine di tre giorni richiesto per celebrare il matrimonio dopo l'ultima pubblicazione, ne avverrebbe che talvolta la dispensa sarebbe impossibile se il Governo non avesse facoltà, secondo i casi ed i luoghi, di delegare anche qualche persona fuori della città capoluogo. Se il Governo crederà che in alcune provincie la persona più adatta sia il presidente del tribunale, egli potrà delegarla; ma lasciamolo libero, e facciamo in modo che possa rinvocargli quella facoltà quando ne abusasse, e che ne sia sempre responsabile.

Chiedo pertanto che a questo riguardo si ristabilisca la proposta del progetto del Ministero, e che si dica al principio di questo paragrafo: « Il Governo o chi verrà da lui a tal uopo delegato potrà, ecc. »

PRESIDENTE. Il deputato Deforesta propone che si ristabilisca la proposta del Ministero colla quale si dà al Governo od a chi verrà da lui delegato la facoltà di accordare la dispensa dalle pubblicazioni.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

SINEO, relatore. La Commissione era d'avviso che bisognava dare al Governo la minor ingerenza possibile negli affari dei privati. Ma la maggioranza della Camera inclina ad un contrario parere, avendo essa ieri introdotta quest'ingerenza in cosa molto più grave dell'attuale. L'emendamento dell'onorevole deputato Deforesta sarebbe in armonia colle deliberazioni prese ieri dalla Camera. Per questo motivo la Commissione lo accetta.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Attese le deliberazioni prese dalla Camera nella tornata di ieri, accetto anch'io questa proposizione, perchè mi parrebbe in verità esistervi una certa contraddizione, quando in un caso provvedesse il Governo, e nell'altro provvedessero i tribunali.

PRESIDENTE. Quindi invece di dire: « Il presidente del tribunale di prima cognizione sentito oralmente, ecc. » si dirà: « Il Governo, o chi verrà da lui a tal uopo delegato, potrà nei casi d'urgenza dispensare da due pubblicazioni, come anche dall'osservanza del termine nel caso di pericolo di morte di uno degli sposi. »

Con queste varianti metto ai voti l'articolo 17.

(La Camera approva.)

« Art. 18. Possono formare opposizione a quei matrimoni, alla celebrazione dei quali osti un impedimento qualunque stabilito dalla presente legge:

- « 1° Il pubblico Ministero;
- « 2° Il coniuge di una delle due parti contraenti;
- « 3° I genitori e gli ascendenti paterni e materni legittimi o naturali;
- « 4° I fratelli e sorelle, gli zii e zie, i cugini e cugine germani;
- « 5° I tutori e protutori.

« Ogni altra persona che sia informata di qualche impedimento alla celebrazione di un matrimonio, per cui sia seguita alcuna delle prescritte pubblicazioni, dovrà farne la dichiarazione al sindaco che fece eseguire le pubblicazioni. »

Il deputato Mantelli propone che al numero 2, dove si dice:

« Il coniuge di una delle due parti contraenti, » si aggiungano queste altre: « ancorchè si trattasse di matrimonio non ancora registrato. »

MANTELLI. Propongo di aggiungere queste parole all'articolo attualmente in discussione perchè può presentarsi il

caso, del quale s'è tante volte fatto cenno in questa discussione, che uno degli sposi volesse mancare alla data fede, e contrarre un altro matrimonio dopo celebrato il sacramento del matrimonio e prima della registrazione; in questo caso è indispensabile che l'altro coniuge abbia diritto di frapporre opposizione, perciò proporrei di aggiungere a quest'articolo le parole: « ancorchè si trattasse di matrimonio non ancora registrato. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

SINEO, relatore. La Commissione deve respingere con quanto vigore ella può quest'emendamento, il quale sovvertirebbe interamente il sistema della legge. Secondo il sistema della legge espresso nell'articolo primo, e ripetuto nell'articolo 24, la registrazione è la sola forma la quale deve creare un vincolo assoluto nello stato civile: la registrazione dà la data al matrimonio, la registrazione sola produce gli effetti civili. Non è ammissibile che davanti ai tribunali si venga a proporre come impedimento ad un vero matrimonio ciò che non è ancora matrimonio agli occhi della legge. La Commissione accetterà, qualora si creda che non sia sufficientemente provveduto nello stabilire pene contro coloro i quali mancasero alla data fede. Sarebbe questa una questione da trattarsi quando fosse posta in campo. Ma un impedimento desunto da ciò che non è matrimonio agli occhi della legge, darebbe alla celebrazione non ancora registrata il carattere d'un vincolo effettivo; il che, ripeto, non è ammissibile nel sistema della legge attuale.

Ho già risposto, e credo essere stata risolta la più grande difficoltà che si affacciasse, che cioè un vincolo religioso poteva essere indissolubile, e porre un cittadino nella condizione, in cui, secondo la sua coscienza, non potrebbe passare ad un secondo matrimonio. Ho ricordato più volte che, secondo le dottrine della Chiesa, ciò non può avvenire, perchè il matrimonio che è semplicemente rato, può, secondo le dottrine della Chiesa, essere sciolto.

Essendo quindi aperta questa via per togliersi da quella condizione troppo dura, in cui un cittadino si potrebbe trovare, non c'è motivo sufficiente per ammettere qualsiasi eccezione a quel principio che è proclamato dalla legge, la quale stabilisce che dalla registrazione dipendono tutti gli effetti civili, che da essa prende data il matrimonio, il quale prima non può considerarsi come un vincolo fra le parti.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Mi duole, dopo d'aver proceduto fin qui sempre d'accordo colla Commissione, di dovermene separare circa l'emendamento proposto dal deputato Mantelli. Io credo che la sua proposizione sia più consentanea alla natura della materia e all'economia della legge. Dico alla natura della materia, perchè, secondo quanto io dicevo nella discussione generale, il matrimonio si fa col consenso delle parti; questo consenso si esprime nei casi consueti dinanzi al ministro della religione, nei casi di eccezione avanti al giudice di mandamento; se ne fa risultare per mezzo della celebrazione. Ma dal punto che questo consenso è stato solennemente dichiarato, il matrimonio esiste. Io credo che questo sistema è il solo che sia consentaneo alla naturale equità, anzi alla giustizia naturale. Quando un uomo ha dichiarato solennemente, o al cospetto della religione od al cospetto della società ad una donna: voi siete mia moglie, non sarebbe consentaneo nè alla equità, nè alla giustizia che egli potesse venir dappoi a contrarre un altro matrimonio, e che questo potesse essere tenuto per valido. Dico che è consentaneo allo spirito ed all'economia di

questa legge, perchè la legge dice nell'articolo 20 « tranne i casi espressi nell'articolo seguente (nei casi di eccezione), sta fermo, in quanto alla celebrazione del matrimonio, il disposto degli articoli 108 e 150 del Codice civile. » Dunque quando sono adempiute queste formalità, il matrimonio è celebrato. Il matrimonio poi negli altri casi è celebrato quando le parti hanno fatto in presenza del giudice la dichiarazione del loro matrimonio. La registrazione che segue dappoi non dà essere al matrimonio, ma ne fa fede autentica. Nè questo è contrario alla disposizione dell'articolo primo, secondo il quale il matrimonio non ha i suoi effetti civili se non dal giorno della registrazione, perchè il matrimonio fa sorgere dei diritti personali e dei diritti reali.

Questi diritti, o personali o reali, non avranno essere se non dal giorno della registrazione; ma insino a quel giorno esisterà un'obbligazione naturale, la quale varrà ad impedire ogni altra obbligazione.

E qui siamo ancora consentanei alle dottrine generali della giurisprudenza, alle massime del diritto romano, secondo cui l'obbligazione naturale non era valida per l'azione, ma era valevole per l'eccezione. La nostra legge, e tutte quelle leggi sul matrimonio hanno voluto impedire che si potesse celebrare un matrimonio religioso, e poi ammettere la celebrazione del matrimonio civile, perchè non si volle che quella che fu impalmata come legittima sposa, potesse poi essere trattata come concubina.

A questo fine, mirano gli articoli organici del concordato del 1802 e le disposizioni del Codice penale di Francia; a questo fine tende l'articolo della costituzione del Belgio, di cui io vi parlava il primo giorno di questa discussione; a questo fine è rivolto l'emendamento che fu introdotto nella nostra legge all'articolo 39, in cui si stabilì una pena per coloro che contraessero matrimonio senza aver adempiute tutte le formalità che sono in essa prescritte.

Ora vi domando se questa legge raggiungerebbe il suo fine quando lo sposo, dopo essere sottostato a questa pena, potesse dipoi andare a contrarre un altro matrimonio.

Perciò accetto l'emendamento proposto dal deputato Mantelli.

SINEO, relatore. Rincesce veramente al relatore il vedersi in opposizione col signor ministro in quest'articolo. Ma credo che ci è una grande illusione in questo momento nello spirito del signor ministro. Quest'emendamento è assolutamente in opposizione coll'economia della legge; e non sarà difficile il provarlo: non ci è che da avvertire alle conseguenze a cui ci esponiamo coll'emendamento dell'onorevole Mantelli. Si è celebrato, a cagion d'esempio, un matrimonio religiosamente; uno dei coniugi pretende che è celebrato, l'altro sostiene la negativa; quegli dirà che il matrimonio si è legittimamente celebrato nanti il parroco, l'altro dirà che non si è celebrato, perchè il parroco non era competente, ed allora bisognerà che si esamini o se il parroco era competente o no; ma chi deciderà? Bisognerà andare dal vicario per accertare se questo parroco sia o no regolarmente istituito; oppure lo deciderà il giudice civile? Ma vi è più. Un ragazzo di quindici anni si presenta al parroco, il quale celebra il matrimonio; l'altro coniuge sosterrà che c'è matrimonio; questi si scuserà sulla sua età, dicendo che non l'ha potuto contrarre. Ora, io domando, chi deciderà? Vi sarà o non vi sarà matrimonio? Ma se si ammette che la celebrazione davanti il parroco, fatta secondo le leggi della Chiesa produca un effetto, bisogna riconoscere che anche questo giovane di 15 anni si è irrevocabilmente ammogliato; e quando però avete voluto rifiutare la dispensa a questi casi, ora ammette-

reste qualche cosa di più che la dispensa; ammettereste un vincolo che, bisogna riconoscerlo, sarebbe in contraddizione colle altre disposizioni della legge. Tutte le volte che si sarà fatta la celebrazione avanti il parroco, e s'incontrerà qualche impedimento meramente canonico, l'uno sosterrà che il matrimonio non è valido, e l'altro che lo è, perchè dinanzi alla legge civile non c'era nessun impedimento; il parroco ha benedetto, perchè la legge gliene dà il diritto, e dà anche qualche effetto civile alla celebrazione. Ed in questo caso, chi giudicherà di questo impedimento? Si vorrà sostenere dinanzi il giudice civile che siansi vincolate le parti irrevocabilmente davanti alla Chiesa? Scegliete, o signori: o voi volete lasciare assolutamente alla Chiesa il decidere della validità di questi matrimoni religiosi, e allora fate rinascere interamente il fòro ecclesiastico, come è attualmente in vigore; la vostra legge non serve a nulla; oppure voi volete che i tribunali secolari vengano a decidere queste questioni, che sono meramente ecclesiastiche, ed allora violerete la libertà di coscienza. Io credo che non dobbiamo entrare in questa questione di coscienza.

Voi non fuggite da uno di questi scogli: o ristabilite il potere ecclesiastico, o vi rendete tirannici, volendo giudicare delle questioni che appartengono semplicemente alle coscienze.

Ci sarebbe moltissimo a dire su questa questione, ma mi pare che questi pochi cenni debbano bastare: se non saranno sufficienti, ove la Camera lo creda, prenderò nuovamente la parola.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Certamente se l'emendamento proposto dall'onorevole Mantelli dovesse intendersi nel senso in cui viene ora supposto dall'onorevole relatore della Commissione, sarei io il primo a respingerlo, ma io credo che non saranno per nascerne le temute conseguenze.

Io non entro nella ragione del sacramento o del non sacramento, ma dico che ogni qualvolta vi è una dichiarazione solenne fatta dalle parti e tra le persone cui la legge permette d'essere marito e moglie, questa dichiarazione fatta o davanti il ministro di religione, o davanti al giudice di mandamento, deve bastare per impedire un matrimonio ulteriore.

Mi si domanda: come vi risulterà della celebrazione del matrimonio? Ne risulterà perchè è un fatto evidente e che non si passerà mai senza testimoni, nè senza che ne rimanga un documento.

Mi si domandava ancora: chi conoscerà per questi richiami? Chi conoscerà ce lo dice l'articolo 18 della legge:

« Delle opposizioni fatte dagli aventi diritto, o derivanti dalla denuncia fatta al sindaco, conoscerà entro dieci giorni il tribunale di prima cognizione, nella giurisdizione del quale vennero eseguite le impugnate pubblicazioni. »

Il tribunale non avrà da giudicare della validità o no del sacramento, avrà soltanto da cercare se tra queste parti seguiti già un matrimonio non registrato, ma valido secondo la legge.

Ci si domanda finalmente qual effetto avranno gli impedimenti non riconosciuti dalla legge. Gli impedimenti non riconosciuti dalla legge e stabiliti dal diritto canonico non avranno alcun effetto, perchè tra queste persone non manca la registrazione. Manca il matrimonio, se non vi fu celebrazione, perchè non può esserci matrimonio che nelle forme prescritte dalla legge. Dunque nei termini in cui venne stabilita, quest'eccezione non tende per nulla a menomare l'indipendenza

del potere civile, nè la giurisdizione dei magistrati, mantenendo soltanto l'effetto della volontà solennemente espressa dalle parti, cioè la volontà di divenire marito e moglie.

MANTELLI. Quando l'onorevole relatore ci presentava le conclusioni della Commissione su questa legge le intitolava *Secolarizzazione del contratto di matrimonio*: se ciò fosse vero, cioè se avessimo una vera secolarizzazione del matrimonio, io non proporrei quest'emendamento. Ma qui di secolarizzazione non c'è che il nome; vera secolarizzazione si sarebbe ottenuta colla proposta Demarchi. Con questa legge noi abbiamo il matrimonio tal quale era; abbiamo soltanto rivendicato all'autorità civile il diritto d'iscrivere i matrimoni, vale a dire lo stato civile, di fissare gl'impedimenti, e abbiamo tolto affatto il fóro ecclesiastico decretando che le cause matrimoniali siano decise non più dalla curia ecclesiastica, ma dal fóro civile: ecco quanto io trovo in questa legge.

Ora, se vogliamo essere logici, bisogna pur riconoscere che coll'attuale progetto di legge non solo non abbiamo voluto escludere, ma anzi abbiamo chiaramente espresso e sancito che la società civile riconosce il sacramento come una formalità principale che costituisce la base del matrimonio alla cui base si aggiunga come altra formalità per ottenere i diritti civili: ora quando uno ha contratto matrimonio e ci manca solo una formalità, potremo affermare che assolutamente ed in qualunque caso debbasi pronunciare la nullità e non ammettere giammai rimedio? Ma ci si dice: la legge civile non deve entrare nelle questioni religiose; sono perfettamente d'accordo; io credo che i tribunali quando giudicheranno per un'opposizione inoltrata giudicheranno sempre sulla scorta di questa legge; il tribunale che è chiamato a conoscere degli impedimenti, non può usare nelle sue decisioni che di quanto è stabilito in questa legge, e quando vedrà il peso che possa avere l'opposizione fatta a fronte di quanto è disposto dalla presente legge per stabilire se sarà o no stato realmente ed efficacemente contratto matrimonio, ogni difficoltà è tolta; qui non c'entra per nulla il vedere se il matrimonio è o non è valido in faccia alla Chiesa; ma invece se il matrimonio abbia o no quelle formalità essenziali ed intrinseche che la legge richiede, mancando solo la formalità estrinseca della registrazione.

Questa è la vera causa, il vero oggetto della mia proposta, che per nulla varia lo scopo e lo spirito del progetto di legge che cade in discussione.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Se io ammetto l'emendamento dell'onorevole Mantelli, vi è tuttavia uno dei motivi che egli ha addotto che non posso accettare. Egli propone questo emendamento fondandolo in parte sulla ragione che noi non abbiamo fatto la secolarizzazione compiuta del matrimonio.

Io credo che questo motivo non debba avere alcuna influenza nel deliberare sul suo emendamento, perchè supponendo che la prima parte dell'articolo 21 fosse la sola che la legge riconoscesse per l'effetto civile, quando poi ella prescrivesse che la data certa, che gli effetti civili non potessero aver luogo che dal dì della registrazione da seguire dappoi, io crederei pur sempre che il matrimonio dichiarato davanti al giudice dovesse essere d'impedimento ad un matrimonio futuro, perchè, come ho detto, la ragione di questo emendamento la trovo nella buona fede sulla natura del matrimonio, il quale dovunque si celebri al cospetto della Chiesa od al cospetto dei magistrati civili, è pur sempre un contratto di buona fede, è un contratto il quale deve servire, se non come titolo di azione, come titolo di eccezione, ogni

volta che la volontà di celebrarlo fu solennemente dichiarata dalle parti.

GUGLIANETTI. Mi pare la cosa tanto evidente, che non è caso di molte parole. Qui è questione di buona fede. Io non so come si possa conciliare l'accettazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Mantelli colla legge stessa e cogli articoli già votati.

Che cosa si viene a stabilire con questo emendamento? Niente meno che un impedimento dirimente, perchè si dà diritto ad uno di coloro i quali hanno celebrato il matrimonio nelle forme prescritte dalla legge civile d'impedire un qualunque altro matrimonio, il che vuol dire che si stabilisce un vero impedimento dirimente, ciò che contrasta a tutto lo spirito della legge.

Se non si vuole la legge, si dica francamente; ma non si venga a distruggerla così di soppiatto, con proposte che ripugnano alla buona fede, ed al buon senso. (*Bene! a sinistra — Movimento*)

Si discute una legge che dà delle guarentigie, che ci fa sortire da uno stato anormale, e poi col mezzo di un semplice emendamento improvvisato, non studiato, nè comunicato alla Commissione, si viene ad infirmare tutto lo spirito, a sconvolgere tutta l'economia della legge.

Io chiederò al deputato Mantelli ed al signor ministro il perchè non hanno proposto questo impedimento dirimente quando trattavamo degli impedimenti dirimenti. Perchè si aspetta ora a proporre che il matrimonio celebrato ma non registrato porti impedimento dirimente?

Si è votato l'articolo primo che stabilisce che il matrimonio celebrato non produce effetto civile se non dalla data della registrazione; ed ora si viene a proporre che si dia a questo matrimonio non ancora registrato l'effetto civile, il massimo degli effetti civili, che è quello di poter impedire qualunque matrimonio! Ma questa è tale assurdità, che non so come possa venire in mente a chicchessia! (*Rumori in sensi diversi*)

Io domando, se non è il più importante degli effetti civili quello di poter presentarsi al giudice colla dichiarazione della celebrazione seguita in un modo o nell'altro e opporsi a qualunque altro matrimonio!

Dunque, o distruggete la legge, o rigettate questo emendamento; fuori di ciò, non avremmo assistito che ad una commedia. (*Vive esclamazioni di approvazione e disapprovazione*)

PRESIDENTE. Dopo questa espressione sconveniente non posso continuarle la parola. (*Rumori*)

MELLANA. Dietro le gravi parole del deputato Guglianetti nulla ho da aggiungere, ed intendo solo di rispondere all'autore di quest'emendamento il quale voleva sostenerlo coi principii logici, adducendo che, siccome la legge era tenuissima cosa e non aveva accordato tutti i diritti che era necessario di concedere, ne veniva tale conseguenza.

Io farò osservare che l'onorevole ministro e tutti quelli che hanno difesa la legge, ciò fecero appunto per tutelare l'autorità paterna la quale è negletta sotto il regime della Chiesa perchè permette i matrimoni segreti fatti senza il consenso dei genitori.

Ora, ammesso l'emendamento proposto dal deputato Mantelli, non si eviterebbero gl'inconvenienti che si vollero togliere con questa moderatissima legge. Ciò essendo, non sarebbe logica la conseguenza della legge, poichè siffatto emendamento è la distruzione del principio in forza del quale il ministro ha sostenuta, contro coloro che si opponevano, la legge stessa; imperocchè il più forte motivo che si addusse

fu quello di dare una garanzia all'autorità paterna, la quale ove venisse tolta con tale emendamento, non vi sarebbe la conseguenza logica della legge stessa.

GALVAGNO. Pare a me che la questione che si è sollevata sull'emendamento del deputato Mantelli si riduca in questi termini: quando un matrimonio sia contratto, e che altro più non manchi che la registrazione, darà egli questo matrimonio il diritto di ottenere la registrazione?

Mi spiego più chiaramente: io suppongo due contraenti aventi tutti i requisiti voluti dalla legge, fra i quali non esistono impedimenti, che hanno fatto fare le pubblicazioni, hanno ottenuta la dichiarazione nulla ostare al matrimonio ed hanno quindi celebrato il matrimonio od in faccia alla Chiesa, od avanti al giudice: questo matrimonio, validamente celebrato, darà egli azione alla registrazione? Se dà azione alla registrazione sarà d'impedimento; se non volete che dia azione alla registrazione, non sarà nemmeno d'impedimento. Ma allora io dico che la questione non si riferisce al punto a cui la porta il deputato Mantelli; una tale questione potremo riservarla quando si passi a discutere quali saranno gli effetti del matrimonio contratto relativamente alla registrazione, cioè se si possa agire in giudizio per ottenere la registrazione quando ad un matrimonio altro più non manchi che questa formalità.

Per verità quando i contraenti hanno tutti i requisiti voluti dalla legge, quando hanno percorso tutto lo stadio delle formalità che prescrive la legge civile, che hanno eseguita la legge, sia che siansi presentati davanti al parroco, sia che siansi presentati avanti il giudice, e che poi dopo un certo tratto di tempo, uno di essi si rifiuta alla registrazione, io dico che questo è l'eccesso della mala fede; e ritengo che si potrebbe benissimo a un matrimonio così regolarmente contratto dare l'azione per la registrazione. Quando poi mancasse alcuna delle formalità richieste a questo matrimonio, non sarebbe più il caso di dare azione veruna alla registrazione. Quindi io crederei che la Camera, adottando il paragrafo quale fu proposto, possa sospendere la sua decisione sino al punto in cui si parla degli effetti della registrazione.

MANTELLI. Certamente io ho sempre inteso che potesse formare impedimento il matrimonio quando vi fosse azione a norma della presente legge, cioè quando fosse contratto con tutti i requisiti richiesti perchè si possa validamente contrarre, e questo perchè si deve giudicare da un tribunale civile, il quale non può giudicare che secondo le disposizioni di questa legge; tuttavia siccome vedo che si può ovviare a luogo più opportuno ad ogni pericolo che possa presentarsi di mala fede, io mi riservo, e ritiro per ora la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 18 quale venne formulato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 19. La promessa di unirsi in matrimonio non sarà mai causa valida di opposizione.

« Essa però, qualora sia fatta nelle forme volute dall'articolo 106 del Codice civile, dà diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto. »

(La Camera approva.)

« Art. 20. Delle opposizioni fatte dagli aventi diritto o derivanti dalla rinuncia fatta al sindaco conoscerà entro dieci giorni il tribunale di prima cognizione nella giurisdizione del quale vennero eseguite le impugnate pubblicazioni. Entro ugual termine pronuncieranno il magistrato d'Appello, avanti cui fosse portata la sentenza del tribu-

nale, ed il magistrato di Cassazione, se si sarà ad esso ricorso. »

(La Camera approva.)

« Art. 21. Trascorso il termine di tre giorni dall'ultima pubblicazione ed in caso di appellazione o di ricorso in Cassazione, tostochè sarà intervenuta definitiva sentenza, il sindaco che fece eseguire le pubblicazioni spedirà una dichiarazione comprovante nulla ostare alla celebrazione del matrimonio. »

GALVAGNO. Il progetto del Governo portava che il sindaco spedirebbe la fede quando nel caso di opposizione questa sarebbe definitivamente risolta. Si sono ora sostituite le parole *quando sia emanata sentenza definitiva*. Mi pare che la frase sia alquanto dubbia, perchè la sentenza definitiva può essere in favore dell'opponente; ed in tal caso credo che il sindaco non ispedirà la fede. Quindi penso che bisogna dire *quando l'opposizione sia stata definitivamente risolta*.

SINEO, relatore. Credo veramente che l'interpretazione temuta dall'onorevole Galvagno non sia molto probabile che possa prevalere presso i magistrati; ma basta che siasi eccitato il dubbio, perchè sia conveniente di risolverlo.

Si potrebbe perciò dire:

« Trascorso il termine di tre giorni dall'ultima pubblicazione ed in caso di appellazione o di ricorso in Cassazione, tostochè la opposizione sarà risolta con irrevocabile sentenza, ecc. »

Sostituisco la parola *irrevocabile a definitiva*, perchè ci sono delle sentenze che veramente sono definitive, secondo il linguaggio forense, ma che sono soggette a cassazione, e perciò non irrevocabili.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

« Trascorso il termine di tre giorni dall'ultima pubblicazione ed in caso d'appellazione o di ricorso in Cassazione, tostochè l'opposizione sarà risolta con irrevocabile sentenza, il sindaco che fece eseguire le pubblicazioni spedirà una dichiarazione comprovante nulla ostare alla celebrazione del matrimonio. »

(La Camera approva.)

« Art. 22. Tranne i casi espressi nell'articolo seguente, sta fermo in quanto alla celebrazione del matrimonio il disposto dagli articoli 108 e 150 del Codice civile. »

Lo pongo ai voti.

ANGIUS. Domando la parola su quest'articolo. (Rumori)

PRESIDENTE. Il deputato Angius ha la parola.

ANGIUS. Contro quest'articolo fu nella discussione generale proposta un'obbiezione, la quale io credo di dover rimuovere.

Voci. È votato! è votato!

ANGIUS. Non si è votato. Ho cominciato prima che si facesse la levata.

L'onorevole Asproni nel suo discorso in favore della legge diceva di ritenere qual principio che sia la Chiesa una società di spontanei, affatto liberi credenti nella legge di Gesù Cristo, e che, quando un uomo vi si è aggregato e dice: io sono cattolico, egli deve sottomettersi a quanto è prescritto dalla Chiesa.

Da questo pare a me provenga logicamente che quanti compongono la maggioranza immensa della nazione essendosi professati cattolici, essi devono sottomettersi a quanto è prescritto dalla Chiesa cattolica; e siccome lo Stato deve sancire in legge quello che è opinione dei più e dovere comune; pertanto può il medesimo porre ne' suoi ordinamenti

la osservanza della forma prescritta dalla Chiesa cattolica pei matrimoni dei cattolici.

In altro modo conchiudeva il deputato Asproni, ond'io, volgendo contro lui il suo stesso principio, sostengo quest'articolo, in cui si propone l'osservanza d'una legge della Chiesa cattolica alla maggioranza immensa della nazione che è cattolica.

PRESIDENTE. Che propone?

ANGIUS. Non ho voluto far proposta, ma significare che approvava questo articolo refutando la obbiezione, che contro il medesimo ho inteso abbia voluto fare il deputato Asproni nella discussione generale.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, metterò ai voti quest'articolo 22.

(La Camera approva)

« Art. 21 (ora 25). Ogniquivolta, nel termine portato dal secondo alinea dell'articolo 17, risulti non potersi, per qualunque siasi causa, celebrare quell'atto in tale conformità, gli sposi avranno facoltà, colla scorta della dichiarazione di cui nell'articolo 21, di fare istanza al giudice mandamentale della solita abitazione di uno di essi, al fine di essere ammessi a fare solennemente in sua presenza la dichiarazione del loro matrimonio.

« Il giudice riceve la dichiarazione degli sposi alla presenza di quattro testimoni, e ne fa estendere processo verbale, del quale rimette copia autentica allo sposo. »

La parola è al deputato Duverger.

DUVERGER. Messieurs, je ne me proposais nullement de prendre la parole dans une discussion aussi grave et, de plus, totalement étrangère à ma spécialité. Mais plus la question est grave, plus elle tourne aux intérêts vitaux de la société, plus aussi les populations sont en droit d'exiger de leurs mandataires une attitude franche et résolue, une attitude décisive. Je crois donc de mon devoir, comme représentant du peuple, de soumettre à la Chambre mes convictions à l'égard de l'article 21 de la loi qui nous occupe et, par conséquent, de la loi elle-même.

Tout en accomplissant avec indépendance le devoir qui m'est prescrit, tout en ne partageant peut-être pas la pluralité des opinions émises dans cette enceinte, j'aurai du moins la consolation de me trouver quelques instants d'accord avec l'honorable député Brofferio, qui dans l'une de nos dernières séances, s'opposant, avec son talent et son éloquence ordinaires, à la clôture de la discussion, invitait chacun de nous à se prononcer.

Messieurs, dans toutes les circonstances on me verra prêt à répondre, avec une franchise toute militaire, à une invitation aussi conforme à des habitudes que, aujourd'hui plus que jamais, je crois devoir conserver. J'y persévérerai donc, messieurs; et, pour vous en donner une preuve immédiate, je vous demanderai la permission de protester hautement contre une insinuation qui a été produite ces jours derniers dans cette Chambre, et que l'évidence a déjà démontrée.

Selon quelques-uns, les honorables représentants qui siègent sur nos bancs, prévoyant leur défaite certaine, auraient conçu le projet de désertar la discussion. Je ne conçois pas comment le soupçon de cette finesse, ou plutôt de cette petitesse parlementaire, ait pu avoir cours un seul instant; elle est indigne du caractère qui doit distinguer tous les représentants du peuple, à quelque nuance, à quelque parti qu'ils appartiennent.

Sachez-le bien, messieurs: ici, comme ailleurs, une défaite est toujours glorieuse quand on reste fidèle à son drapeau, quand on suit invariablement la ligne du devoir et de la con-

science. Si l'on a voulu désigner plus particulièrement les représentants de la Savoie, je viens vous le proclamer hautement, messieurs: d'aussi basses petitesse sont indignes du courage et de la loyauté des enfants de la Savoie; partout et sur tous les terrains ils ont montré, ils montreront toujours qu'ils savent rester fidèles à leur poste.

PRESIDENTE. Faccio presente al deputato Duverger che rientra nella discussione generale. Lo richiamo pertanto alla questione.

DUVERGER. Monsieur le président, divers orateurs sont aussi rentrés dans la discussion générale; je demande à la Chambre d'avoir la même obligeance pour moi.

Voci. Parli! parli!

DUVERGER. Non, messieurs, nous ne désertons pas la discussion; personne de nous n'a fait voile pour l'Angleterre, et, pour mieux vous constater ma présence ici, je vais vous parler clairement et sans réticence: je vous déclare, sans plus tarder, que ma conscience m'oblige à rejeter non-seulement l'article 21, mais la loi elle-même.

Il n'est pas dans ma pensée d'entretenir la Chambre de mes appréciations sur les divers motifs qui ont porté plusieurs de ses membres les plus distingués à combattre ou défendre cette loi, soit sous le rapport de l'opportunité, soit sous celui du fond, soit sous celui de la forme; je ne développerai pas même les raisons qui me porteraient à repousser principalement l'article 21.

J'envisagerai, si vous voulez bien me le permettre, la question sous un autre aspect; et je le ferai avec rapidité, car, en politique comme ailleurs, je préfère les grandes allures, les allures décidées, aux piétinements, au pas de la tourture, selon moi cousin germain du recul de l'écrevisse.

Messieurs, dès la publication du Statut il était évident que l'on ne pouvait laisser subsister sur le même pied qu'autrefois les anciens accords du pouvoir civil avec le Saint-Siège. Il fallait nécessairement les renouveler d'après les principes constitutionnels définitivement et irrévocablement admis parmi nous.

Il y avait deux manières de s'y prendre pour procéder à une partie aussi importante de notre organisation sociale.

Poser courageusement une base certaine et incontestable et en développer en même temps les conséquences nécessaires et logiques dans une loi organique sur toutes les matières qui se rapportent aux améliorations projetées... (Segni d'impazienza)

Veut-on m'accorder la liberté de développer mon opinion, oui ou non?

Voci. Ma siete fuori di questione!

DUVERGER. Je motive mon vote; si l'on ne veut pas m'écouter, j'aime mieux me taire. On m'a accordé la parole; veut-on me la retirer? Qu'on le dise... (Rumori ed interruzioni)

Voci. Basta! basta!

PRESIDENTE. Sin dal principio del discorso dell'onorevole Duverger io ho fatto osservare che egli entrava nella questione generale. La Camera non si è opposta a che parlasse, quindi io non posso togliergli ora la parola.

ROSELLINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Qui non si tratta di togliere la libertà di parlare, come vorrebbe far credere l'onorevole Duverger. Le sue osservazioni avrebbero trovato luogo nella discussione generale; ma ora egli non solo entra nella questione generale, ma muove una questione pregiudiziale, accennando alle trattative con Roma.

DÜVERGER... (*Continuando*) ou bien procéder au jour le jour par des améliorations successives, des demi-moyens toujours imparfaits, en obtenant successivement, comme l'on dit, ce que l'on peut, plutôt que de ne rien faire, et pour trancher le mot, en procédant par le système du provisoire et des *ballons d'essai*.

Messieurs, je n'ai pas besoin de vous le faire présumer, d'après les principes développés lorsque j'ai eu l'honneur de vous parler pour la première fois; je préfère la première manière, et je suis fermement décidé aujourd'hui, comme toujours, à combattre le système du provisoire, qui ne sert qu'à tromper tout le monde et toujours incapable de rien constituer, de rien organiser, de rien administrer.

Combien dois-je surtout persévérer dans cette opinion quand je vois toucher aux croyances religieuses d'une nation généreuse comme la notre, d'une nation jalouse de conserver intacte la foi de ses pères, d'une nation décidée à porter fièrement la croix blanche de Rhodes, de Saint-Quentin, de l'Assiette, de Goito, de Pastrengo, de Volta, de Governolo.

Si donc nous voulons améliorer, le sujet est trop sérieux, croyez-le bien, pour adopter le système des demi-mesures. Il faut une organisation complète, définitive, car il serait par trop impolitique, il serait nuisible au développement de nos nouvelles institutions, d'alimenter les dissensions religieuses, en fournissant parmi les populations un prétexte d'agitations successives, agitations d'autant plus terribles que l'absence d'un système connu et apprécié dans son étendue et dans ses conséquences jetterait des doutes sur la politique réelle du Gouvernement à l'égard des matières religieuses. En un mot l'on dirait: on ne sait pas où l'on veut en venir, qui sait où l'on voudra nous conduire, et l'esprit public se désunirait, se troublerait dans le champ des suppositions.

Les dernières lois de ce genre que nous avons traitées en sont une preuve, malgré leur simplicité et leur incontestable justice dans le fond. Messieurs, peut-être un jour de glorieuses destinées nous attendent si nous voulons les obtenir, rappelons-nous que l'union fait la force, n'en détruisons point d'avance la probabilité par des germes de discordes et de désunion. C'est donc un système complet que je désire. Comment l'obtiendront-nous?

Voulons-nous agir seuls? Bravons tous les obstacles.

Voulons-nous agir de concert avec le chef de la religion de la majorité de nos concitoyens?

Voulons-nous une loi organique générale, émanant exclusivement du pouvoir civil?

Voulons-nous enfin un concordat organique et définitif sur toutes les matières, réformant des abus dont l'existence est incontestable et par-là même concerté entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux?

Ici, je dois le dire, messieurs, comme catholique, comme citoyen, comme représentant du peuple, et même sous ce point de vue entièrement politique, ma conscience m'oblige à me ranger à ce dernier parti.

En effet, sans m'occuper du premier article du Statut, je ne crois pas qu'il soit d'une saine politique de la part d'un Gouvernement de majorité d'entrer en discussion sur des questions vitales avec les croyances religieuses de cette même majorité.

Mais on ne peut rien obtenir de Rome, me dira-t-on, on n'obtient qu'après avoir arraché.

Et d'abord, pourquoi traite-t-on, si l'on n'a pas la confiance de réussir? Car il me serait trop cruel d'admettre que l'on ait l'intention d'amuser le pays et le Parlement par des négociations illusives.

Ensuite je crois, messieurs, que la Cour de Rome a assez de lumière pour comprendre qu'il ne serait pas d'une saine politique de donner un aliment perpétuel à l'esprit révolutionnaire, en lui faisant entrevoir la possibilité de tout progrès dans le système de l'emporte-pièce. Son véritable et constant intérêt est de consolider l'esprit religieux dans la société, en faisant marcher sa discipline suivant les progrès et les besoins du temps. Quoi qu'il en soit, si l'on veut passer outre, il faut avoir le courage de le faire ouvertement, il faut rompre les négociations, marcher en avant. L'opinion publique appréciera et constatera tout au moins l'économie des frais de la légation sarde à Rome.

Veut-on sérieusement traiter? Alors nuisible et dangereux, selon moi, de nous affaiblir, de nous faire languir par des négociations successives qui inquiètent les consciences, et qui auront pour résultat immédiat de reculer la fin de notre organisation religieuse jusqu'aux noces de nos arrière-petits-fils.

Mais la théorie est bonne, nous dira-t-on, elle n'est pas applicable, selon l'horizon politique actuel; il faut voter la loi, car on ne peut avoir mieux. Qui empêchait le Ministère de nous apporter un projet sérieusement étudié à l'avance, et offrant toutes les garanties à l'indépendance civile et à l'indépendance religieuse? Et quoi! messieurs, nous protestons tous les jours de notre indépendance, nous ne voulons donner à personne le droit de s'immiscer dans nos institutions intérieures. Que signifient ces protestations, si nous n'osons point entamer une organisation qui, basée, comme je la demande, sur les principes religieux et moraux, ne peut que nous attirer l'estime et l'appui, soit des Gouvernements sérieux, soit de nos populations mêmes?

Parlons peu d'indépendance en théorie, mais mettons-la en pratique, et pour cela renonçons à ce système perpétuel de bascule, qui est la seule véritable entrave pour notre indépendance.

La question portée sur le terrain d'un arrangement complet, définitif, résultat d'un commun accord entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, croyez-le bien, messieurs, j'en ai l'entière conviction, la Cour de Rome ne saurait se dispenser de l'accepter. Cette acceptation je l'ai entendue désirer par les hommes les plus religieux, les plus libéraux, par de vénérables prélats.

Cette acceptation il est dans l'intérêt de la Cour de Rome de l'accorder, car elle est conforme, nécessaire même aux intérêts de la religion, intérêts que la mission du chef de l'Eglise sur la terre l'oblige à faire prévaloir sur les passions ou influences particulières, qui, selon quelques-uns, entravent la bonne volonté, paralysent les conseils de sa sagesse.

Messieurs, je ne sais si cette exposition est conforme à la tactique parlementaire; pour un soldat comme moi, il n'y a d'autre tactique parlementaire que le sentiment de la vérité et une complète indépendance.

Je ne puis mieux vous faire apprécier les motifs qui me forcent à rejeter la loi, qu'en vous rappelant les paroles prononcées dans cette enceinte par monsieur le garde des sceaux:

« La tergiversation ruine le crédit des individus, et la tergiversation, même apparente, fait quelque chose de plus en politique, elle enlève aux Gouvernements ce qui constitue leur principale force, la confiance des peuples. »

MANTELLI. Io vorrei fare una correzione di redazione.

In quest'articolo si dice che gli sposi avranno facoltà di fare istanza al giudice. Questa formola parrebbe rendere

necessario un giudizio, e quindi crederei che sarebbe meglio dire: avranno facoltà di presentarsi al giudice, ecc.

A luogo poi delle parole *al fine dies sere ammessi a fare*, ecc., crederei meglio che si dicesse: *per fare solennemente la dichiarazione del matrimonio*.

SINEO, relatore. La Commissione aderisce a questi due emendamenti di redazione.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero pure li accetta.

DEMARCHI. Io ho due brevi osservazioni da fare su quest'articolo. La prima è di semplice redazione.

In principio si dice: *ogniquale volta nel termine portato dal secondo alinea dell'articolo 13*, e poi vedo che ci sono due termini: uno di due giorni e l'altro di tre mesi. Per evitare questo equivoco, io proporrei che si dicesse: *ogniquale volta entro i tre mesi dall'ultima pubblicazione*, risulti, ecc.

La seconda osservazione è relativa alle parole: *la prova d'impossibilità di contrarre questo matrimonio*.

Io stimo che questa impossibilità debba essere provata in qualche modo, perchè non è conveniente con un'espressione così vaga lasciare al criterio di 500 giudici di mandamento la prova dell'impossibilità di contrarre questo matrimonio. A me pare che sia necessaria una norma uguale per tutti.

SINEO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal deputato Demarchi in quanto a fissare l'epoca dei tre mesi.

DEMARCHI. Domando che il Ministero si spieghi se intenda o no di fare un regolamento intorno al fissare il modo di accertare l'impossibilità di contrarre il matrimonio religioso, imperocchè è necessario che vi sia una norma fissa ed invariabile.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Per dir vero, io stimo che non possa sorgere grave difficoltà circa al risultare o no del non potersi celebrare quell'atto, imperocchè vi sono disposizioni penali contro coloro che facessero registrare i matrimoni senz'aver osservate tutte le solennità prescritte dalla legge.

Dietro questa sanzione penale, io penso che si possa benissimo deferire alla dichiarazione verbale dei contraenti, e che non si debba ricercare altra prova al momento in cui si presentano avanti il giudice.

Del rimanente, se la pratica chiarirà se sia necessario di dare delle direzioni per via di regolamento, certamente il Governo non ometterà di farlo.

SAPPA. Io voleva osservare alla Camera che la proposta del deputato Mantelli viene a turbare l'economia di questa legge, imperocchè l'articolo 21 stabilisce che la dichiarazione del matrimonio avanti al giudice ha luogo soltanto quando non si può fare in presenza del parroco.

Ora, se si ammette che la semplice presentazione davanti al giudice possa far luogo al matrimonio civile, credo che si impedisca la verifica della circostanza che il matrimonio non possa celebrarsi avanti il parroco. Io credo importante di ritenere la dizione dell'articolo del progetto, la quale stabilisce che i contraenti debbono fare istanza avanti al giudice per essere ammessi a fare la dichiarazione del loro matrimonio, acciò si verifichi se veramente non vi sia stato la possibilità della celebrazione del matrimonio avanti il parroco; altrimenti l'economia di questa legge viene alterata.

MANTELLI. L'articolo 23 stabilisce un principio. Secondo questo principio è dichiarato che, ove occorra un caso qualunque in cui non si possa celebrare il matrimonio religioso, gli sposi possono celebrare quello civile davanti al giudice. A questo principio nulla s'immuta col mio emendamento.

Io ho solamente voluto evitare che colle parole *fare istanza* potesse supporre che occorra un giudizio formale.

Nel regolamento si provvederà certamente alle formalità con cui il giudice deve registrare le cause per cui il matrimonio non si è potuto celebrare; ma ciò riflette alle istruzioni che vorrà dare il ministro a' suoi impiegati, vale a dire ai giudici.

SAPPA. A me pare impossibile che, quando si dice in una legge che uno è ammesso a presentarsi avanti il giudice per fare una dichiarazione, si possa poi rifiutare al medesimo di riceverla. L'articolo della legge vuole precisamente che questa dichiarazione si rifiuti quando i contraenti non sono nel caso previsto dalla legge stessa. La regola ordinaria richiede che la celebrazione del matrimonio abbia luogo nantì il parroco, e solamente per eccezione si ammette la dichiarazione del matrimonio avanti il giudice; ma perchè abbia luogo quest'eccezione è necessaria una circostanza di fatto che vuole essere verificata, ma per questa verifica conviene fare istanza avanti il giudice per essere ammesso a provare il fatto. Io credo che questo sia l'ordinario sistema di qualunque procedura; mi oppongo quindi all'emendamento proposto dall'onorevole Mantelli.

SINEO, relatore. Credo che l'onorevole Sappa sia nell'errore.

Non cambia per niente l'economia della legge la proposta dell'onorevole Mantelli, e fu perciò accolta dal signor ministro e dalla Commissione.

Non si possono presentare gli sposi davanti al giudice salvo che abbiano facoltà di sposarsi, ed hanno questa facoltà quando risulti non esservi causa d'impedimento alla celebrazione del matrimonio.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Angius.

ANGIUS. Dicesi in quest'articolo: « Ogniquale volta... risulti non potersi per qualunque siasi causa celebrare il matrimonio nella conformità prescritta, gli sposi avranno facoltà... di fare istanza al giudice mandamentale del domicilio di uno di essi al fine di essere ammessi a fare solennemente in sua presenza la dichiarazione del loro matrimonio. »

Io fermo la mia considerazione sopra quella forma generale delle cause qualunque; e se in essa si comprendono le cause sufficienti e insufficienti, giuste e ingiuste, ragionevoli e irragionevoli, viene in conseguenza che pur quando la benedizione sia negata a un cattolico, per una giusta causa, per una ragione canonica che dirima, potrà nulla ostante il matrimonio essere celebrato in faccia al giudice mandamentale.

Ma in questo caso la legge che permette tra cattolici il coniugio non opera essa in opposizione alle regole della Chiesa cattolica, in opposizione alla religione della maggioranza della nazione, in opposizione allo Statuto?

E se opera in opposizione alle regole della Chiesa cattolica, uomini di fede cattolica possono approvare quest'articolo? Se la disposizione contenuta in quest'articolo è contraria alla religione della maggioranza e quindi allo Statuto, si può votare da chi ha giurato lo Statuto?

Proposta in brevi parole questa dimostrazione diretta contro l'articolo 21, reputo mio debito di togliere gli appoggi che si sono dati a questo articolo da persone, del cui sentimento cattolico non si può dubitare.

Nell'intendimento di appoggiare la disposizione contenuta in questo articolo il deputato Asproni invocava un principio che meritò l'approvazione generale.

Egli stabiliva dunque che gli atti religiosi devono essere liberi, che lo Stato non può obbligare i cittadini ad un rito

religioso, al quale ripugni la loro coscienza, e che deve aversi riguardo alle opinioni che si abbiano sul culto, anche alle opinioni degli atei o de' deisti.

Ma di grazia perchè fu detto ciò? A chi lo Stato faceva violenza nelle sue convinzioni religiose? Furono forse obbligati gli israeliti a celebrare il matrimonio secondo il rito cristiano? Furono forse obbligati i cristiani dissidenti a celebrare il matrimonio secondo il rito cattolico?

Si risponderà che i cattolici erano obbligati. Erano però obbligati da altri che da se stessi? E non fu desso l'onorevole Asproni che, riconoscendo nella Chiesa una società di spontanei, affatto liberi credenti nella legge di Gesù Cristo, diceva, che quando un uomo vi si è aggregato, e si è professato cattolico, egli deve sottomettersi a quanto è prescritto dalla Chiesa? Se essi non volevano accomodarsi a quelle prescrizioni non ne avevano forse l'arbitrio? Non potevano essi dare un addio al papa, come qualcuno ha fatto, voltare le spalle a Cristo e andare, o nel tempio de' protestanti, o nella sinagoga degli ebrei, o tra quegli esseri, i quali la mancanza di intelligenza disobbligò da ogni culto?

Queste parole vanno al deputato Asproni; esciranno le altre con l'indirizzo all'onorevole marchese di Cavour...

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Angius che dovrebbe parlare alla Camera e non interpellare un individuo.

ANGIUS. Veramente io non ho interpellato, ma solo mi son fatto lecito di nominare quelli, dei quali io voglio combattere le ragioni contrarie alla mia opinione. Permetta che proseguo.

Risponderò ai principali argomenti che l'onorevole marchese di Cavour scrisse in favore massimamente della disposizione che si contiene nell'articolo 21 del suo bello e saggio discorso sul matrimonio in relazione col diritto pubblico de' popoli liberi, del quale l'altro ieri ci disse le principali idee, e ieri ci favorì la stampa.

L'onorevole marchese, riconoscendo la necessità di provvedere alla stato civile de' cittadini astrattamente dalle loro credenze religiose, approvò il gran fatto dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, quello massime che è contenuto nell'articolo considerato, e significò la sua convinzione che questa legge di pura libertà non poteva mettere a repentaglio il destino del cattolicesimo della nostra nazione, e che la medesima legge, dettata secondo uno spirito veramente liberale e tollerante, non poteva andar a ferire la legittima delicatezza d'una coscienza cattolica. (*Mormorio d'impazienza*)

PRESIDENTE. Faccio notare all'oratore che si allontana dalla questione contemplata nell'articolo 21.

ANGIUS. Signor presidente, io non credo di aver deviato.

Dopo di aver ragionato contro di questo articolo, dissi di voler togliere gli argomenti, che si erano proposti in favore della disposizione in esso contenuta.

Ho riportato e confutato l'argomento dell'onorevole Asproni, ora procurerò di togliere quello che si proponeva dal marchese di Cavour; ed è evidente che facendo questo non esco dalla questione, e che resto nella cerchia dell'articolo 21, così ora che tento di distruggere gli argomenti che si portarono in favore, come vi era innanzi quando argomentava direttamente contro di esso.

E qui, perchè non sia interrotto un'altra volta, parendo di essere fuori della questione, farò quest'avvertenza.

Il punto principale del progetto di legge che si discute è nell'articolo che sta in controversia. Il marchese di Cavour appoggia la disposizione contenuta in esso alle considerazioni della necessità e giustizia della separazione della Chiesa

dallo Stato. Io spero di dimostrare che quella necessità e giustizia di separazione non sussiste; e se posso far tanto, avrò tolto il sostegno validissimo che si voleva porre a questo articolo.

Mille volte si è già parlato della necessità della separazione della Chiesa dallo Stato, e non si è fatta mai opposizione; l'onorevole Di Cavour mette di nuovo in mezzo questo tema, ed io credo di potere, anzi di dovere esporre sul medesimo la mia opinione.

Rientro nel discorso. Mi permetta l'onorevole marchese di Cavour che gli contraddica se dissento da lui sulla necessità di provvedere al voto supposto de' cittadini con una legge in cui fosse la disposizione contenuta in quest'articolo 21, e se dissento pure nel diritto di proporla e di sancirla.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Angius, che rientra nella discussione generale. Risponde ad opinioni emesse fuori di questa Camera, ed a parole dette nella discussione generale; e la discussione generale non si può ora riaprire.

Voci. Alla questione!

Altre voci. Ai voti! ai voti!

ANGIUS. Osservava testè che quest'articolo è la parte principalissima del progetto; e che per rendere accettabile quest'articolo si è messa fuori ultima ragione la necessità della separazione della Chiesa dallo Stato nella secolarizzazione del matrimonio. Io intendo a dimostrare che manca fra noi la ragione a questa separazione; e se ragionando io non riguardo la legge nel suo complesso, ma solo la disposizione che trovasi in questo articolo, nessuno può dire con ragione che io ritorni nelle questioni generali.

PRESIDENTE. Non sapendo se la Camera intenda continuare la parola al deputato Angius, la consulterò a questo riguardo.

ANGIUS. Consulto pure la Camera per decidere se io abbia il diritto di esporre intere le mie opinioni e di pretendere che nessuno mi interrompa e tronchi le parole. (*Oh! oh! — Rumori*)

PRESIDENTE. Ella non era nella questione, e la Camera ha benissimo il diritto di troncarle la parola quando non sta a segno.

MANTELLI. Trattandosi di rispondere ad uno scritto stampato, può egli pure stampare la risposta. (*ilarità*)

ANGIUS. Siccome di quello scritto ha l'onorevole Cavour enunciate qui le idee principali, così posso rispondere mentre mi si presenta l'occasione, e giova che lo faccia.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia...

BUFFA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Buffa ha la parola.

BUFFA. Domandai la parola su questo incidente. Io comincio a premettere che non approvo nessuno degli argomenti addotti dall'onorevole Angius, ma sostengo che egli si trova precisamente nella questione.

E diffatti io sfido qualunque deputato a parlare su questo articolo senza entrare nella discussione generale della legge, perchè quest'articolo comprende tutta la legge; dunque o bisogna interdire la discussione di esso, o bisogna rassegnarci a sentire degli argomenti che convenivano molto bene alla discussione generale. Quindi mi pare che il deputato Angius sia nel suo diritto.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda continuare la parola al deputato Angius.

(La Camera assente.)

ANGIUS. Chi con queste interruzioni può tenere il filo delle idee, lo tenga.

Sulla necessità di questa disposizione scrisse l'onorevole marchese di averla riconosciuta da questo fatto solo che da molti cittadini era istantemente e vivamente invocata, perchè questo fatto è a lui un buon indizio che tutti costoro mal volentieri sopportavano il dovere, in questa materia del matrimonio, anche coattivamente sottostare alle prescrizioni canoniche ricevute fra noi, e che un bisogno di maggior libertà si faceva potentemente sentire in una parte non minima della nostra nazione a questo riguardo; onde deduceva che, secondo le massime su cui fondasi il diritto pubblico dei popoli liberi, doveva essere questo voto preso in seria considerazione e possibilmente esaudito.

Io temo che egli siasi ingannato credendo voto di molti cittadini questa legge, dove è permessa la celebrazione del matrimonio nel modo che porta l'articolo considerato. E donde egli argomentò che gli invocatori di siffatta legge sieno molti cittadini, sieno una parte non minima della nazione? Da petizioni voluminose di infinite firme? Ma dove son queste petizioni? Dalla parola dunque dei giornalisti? Ma le loro opinioni sono opinioni di un numero notevolissimo di cittadini?

Se finora si fosse fatta violenza a' non cristiani, a' non cattolici, per sottoporli all'autorità ecclesiastica, allora potrei credere che fosse in molti l'impazienza di questa tirannia, il desiderio della emancipazione; ma non essendosi praticate quelle violenze, non essendo vera quella tirannia, io non posso credere a quel voto.

A stabilire la giustizia di una legge, la quale si elevi sulle considerazioni religiose, e dirò la parola, a stabilire una legge atea, il marchese di Cavour pose la necessità della separazione della Chiesa dallo Stato.

Ma questa necessità la poté egli provare?

Egli poneva che, esistendo in una nazione la unità religiosa, nulla sia perchè debbasi fare quella separazione; che in questo caso il non farla sia cagione di benefici effetti, massimamente di questo che il vincolo della unità religiosa sovrappiungendosi al vincolo della unità nazionale reca a maggior perfezione quella stretta unione, che di un popolo fa un solo ente morale.

Poneva poi il contrario che quando in una nazione la unità religiosa sia realmente scissa e distrutta, allora il diritto civile dovendosi applicare a cittadini di diverse credenze religiose, deve più o meno astrarre da queste credenze medesime, e che compiendosi l'astrazione si giugnerebbe alla totale separazione della Chiesa dallo Stato.

Io consento che un popolo di varie credenze non può unificarsi che con un solo e identico diritto civile, e che questo diritto non sarà accettato, rispettato da tutti, se non sia imparziale, se non faccia astrazione dalle massime religiose, circa le quali son divisi gli animi dei cittadini, ma non posso consentire nell'applicazione della massima.

Qui sento il difetto della statistica perchè non posso sapere con certezza se nel nostro paese, dove nel 1848 era ampiamente stabilito il cattolicesimo, sì che i dissidenti erano una particella impercettibile, e stavano a' cattolici nella ragione di 1 a 150; se dopo quell'epoca questa ragione abbia di molto variato, massime dopo l'attivissima propaganda per il protestantismo che s'impresse in odio del Sommo Pontefice, dopo la guerra accanita, senza tregua e senza fede, che si fece e si fa all'alto e al basso clero cattolico.

Pare che l'onorevole marchese di Cavour creda che sia avvenuta una numerosissima apostasia del cattolicesimo per effetto di tante cause di seduzione; e stupisco, vedendo la sua unanimità coll'onorevole Asproni su molti principii, che voglia poi dissentire dal medesimo in quello che egli professò sul

sentimento religioso dicendo nel discorso che fece in favore della legge, che quel sentimento nato dalle impressioni che prime stampano nei cuori teneri i genitori e confortano con l'esempio delle opere conformi, esso non si cancella, nè si muta che per aberrazioni mentali o per straordinari sforzi d'intelligenza in meglio o per il singolare beneficio d'un miracolo. Si è tentata una gran seduzione, e pare sia stata efficacissima, da che i missionari dello scisma, dell'eresia si gloriano della gran messe; ma sono illusioni, il pervertimento di pochissimi non è che un momentaneo traviamiento, e la fede avita ripiglierà presto i suoi diritti.

Io ho detto che la seduzione fece poche vittime, e in questo ho consenziente la Commissione, la quale nella pagina 2 della relazione dice « che nella nostra nazione essenzialmente cattolica... i dissidenti si trovano in una quasi impercettibile minoranza. »

Ciò posto, come si può provare la necessità della separazione della Chiesa dallo Stato?

Se l'unanimità religiosa è tanta che i dissidenti sono appena 1 contro 150, perchè si vorrà modificare l'antica legge dell'immensa maggioranza? Se i dissidenti godono piena libertà di coscienza, se le loro convinzioni sono rispettate, qual ragione domanda questa legge, la quale è poco grata alla nostra nazione eminentemente cattolica, e non può essere altrimenti, perchè il progetto ministeriale di questa legge, come l'ha detto ingenuamente l'onorevole Turcotti, tende al protestantismo?

TURCOTTI. (*Interrompendo con vivacità*) Non è vero!

ANGIUS. Ella può negare quanto vuole, ma gli atti parlamentari affermano.

TURCOTTI. Sono gli avversari che lo dicono, non io.

PRESIDENTE. Io invito il deputato Turcotti a non interrompere l'oratore.

ANGIUS. Ma se pure infelicemente esistessero le ragioni che possono fare una necessità della separazione della Chiesa dallo Stato, potremmo noi venire alla esecuzione, potremmo noi effettuarla senz'altro?

L'affermativa mi parrebbe una proposizione veramente incostituzionale.

Se per unificare, per stringere in unità il nostro popolo, dove si fosse diviso in più credenze, convenisse fare una legislazione, la quale sorpassasse tutti i riguardi che meritò finora la religione cattolica, come religione della maggioranza immensa; se per siffatto fine si vedesse la necessità di fare tale una legge in cui si riguardasse il cittadino e non il credente, la prima cosa da fare sarebbe di cancellare il primo articolo dello Statuto, perchè pare a me che per quanto resti quest'articolo, per tanto tempo resterà un impedimento non lecitamente superabile a effettuare, come si vuole da alcuni, quella separazione.

In conseguenza la disposizione che porta il progetto ministeriale nel numero 21 essendo quasi il compimento e direi il suggello della separazione dello Stato e della Chiesa, è una disposizione incostituzionale, a sancir la quale, toglie ogni podestà il primo articolo dello Statuto, che non si potrebbe cancellare che in una legittima revisione dello Statuto.

ASPRONI. Chiedo la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

ASPRONI. Io credo che la Camera non mi tenga fra coloro che molto la annoiano con lunghi discorsi. Io mi permetterò di rispondere brevemente alle asserzioni del deputato Angius non già perchè io reputi necessario di combattere il suo discorso, ma solamente per fare un'osservazione alle dottrine di coloro che sono dello stesso suo sentimento.

Sotto l'egida del primo articolo dello Statuto dai giornali di intolleranza ecclesiastica si viene sempre invocando la necessità di prestare il braccio secolare per eseguire tutto ciò che è di disposizione canonica.

Ora domanderei alla Camera ed al Governo se mai si sono mandate o lette petizioni in questo recinto chiedenti che si seppellissero nello sterquilino i monaci che morissero lasciando qualche peculio, così essendo prescritto da disposizioni canoniche che mai sono state abrogate. (*Bravo! bravo!*) È bene che queste cose risuonino nella nazione perchè sono troppo ignorate.

È mai venuta in questo recinto una petizione, la quale domandasse che siano sequestrati i beni degli ecclesiastici che sono eccedenti ai bisogni della propria sussistenza decorosa (*Bravo! Bene!*), perchè l'eccedente è cosa tolta ai poveri, è furto, sacrilegio, rapina, secondo i santi padri? (*Benissimo!*)

Quando gli ecclesiastici non invocano protezione dal Governo per eseguire queste leggi che pure sono santissime, sono confermate dai Concilii e dai santi padri, deh! si condannino al silenzio in quelle cose che intaccano la disciplina e la libertà civile della società! (*Vivi segni di approvazione*)

ANGIUS. Mi sieno permesse due sole parole in risposta al deputato Asproni.

Voci. Ai voti! ai voti!

ANGIUS. L'onorevole Asproni ha detto ch'egli non risponderebbe al mio discorso, o piuttosto a quello che io ho notato sopra quello che egli ha fatto, per manifestare che voterebbe per il medesimo. Ho colto bene il suo senso: ma forse la vera causa del non rispondere, egli è perchè è troppo difficile una risposta che possa combinare in buona logica ciò che è illogico. (*Bravo! a destra*)

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Non rientrerò in alcuno degli argomenti che si riferiscono alla discussione generale. Solo risponderò ad una questione che veniva mossa dall'onorevole Angius, se cioè si facesse luogo all'applicazione di quest'articolo, quando l'impossibilità di celebrare il matrimonio derivasse da alcuno degli impedimenti stabiliti dalle leggi canoniche. Siffatta questione tanto è più importante dacchè considero come in una precedente seduta un esimio giureconsulto diceva che questo potrebbe fare luogo a dubitazione presso i giudici di mandamento.

Io dunque debbo protestare anticipatamente contro alla dubbio che sorgesse nell'applicazione di questa legge, e debbo dichiarare che ogni interpretazione per la quale il giudice credesse non potersi far luogo al matrimonio civile, dove il rifiuto dell'autorità ecclesiastica sia proceduto da un impedimento della legge canonica, sovvertirebbe tutta l'economia della legge, imperocchè questa riposa essenzialmente su questo principio di non riconoscere altri impedimenti se non quelli che la legge civile stabilisce, e di istituire un matrimonio civile, allorchando in causa di questi inconvenienti, non possa farsi luogo alla celebrazione del matrimonio religioso.

Io torno a dirlo: non avrei creduto necessario di dare queste spiegazioni, se non avessi veduto che il dubbio era stato elevato da persone versatissime nella dottrina della giurisprudenza; ma dichiaro che credo impossibile che i tribunali del regno possano dare una così erronea interpretazione, e che, ove questo succedesse, locchè, ripeto per la terza volta, ravviso assolutamente impossibile, il Governo solleciterà un'interpretazione legislativa, senza la quale sarebbero distrutti tutti gli effetti di questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

(La Camera approva.)

SPINOLA. Domando la parola per una proposta.

Mi furono trasmesse in questo momento 80 petizioni munite di numerose firme contro il progetto di legge che cade ora in discussione. Io pregherei la Camera a volermi permettere di deporre sul banco della Presidenza, perchè questa si compiaccia di trasmetterle alla Commissione incaricata dell'esame del progetto stesso.

(La Camera assente.)

PRESIDENTE. Viene l'articolo 24 così concepito:

« Il sindaco del luogo dell'abitazione di uno degli sposi, sulla dichiarazione degli sposi medesimi e di due dei testimoni che vi assisteranno, che il matrimonio, per cui era spedita la dichiarazione di cui nell'articolo 19, è stato celebrato, ed anche sulla presentazione del verbale quando siasi steso a termini dell'articolo precedente, procede alla registrazione del matrimonio nella forma prescritta dalla legge sullo stato civile. Il verbale di registrazione è sottoscritto o sottosegnato dagli sposi e dai testimoni.

« In caso d'impedimento giustificato per uno degli sposi di recarsi alla sala comunale, il sindaco potrà recarsi alla casa dello sposo impedito per ricevere quella dichiarazione, e potrà anche delegare a riceverla il sindaco del luogo dove si trovasse lo sposo che è nell'impossibilità di presentarsi personalmente.

« In questo caso il verbale di registrazione vien trasmesso al sindaco delegante per la sua regolare iscrizione nei registri dello stato civile. »

CAVOUR GUSTAVO. Io vorrei proporre un'aggiunta a questo articolo, la quale mi pare di qualche importanza. Però, se la Camera me lo permette, la farò precedere da una mozione d'ordine.

Io osservo che gli articoli stampati nel progetto portano una numerazione diversa da quella che viene enunciando il signor presidente, il che è causa qualche volta di qualche equivoco. Io quindi proporrei che si pregasse l'onorevole signor presidente nel leggere gli articoli, di servirsi del numero inscritto nel progetto, salvo poi a ristabilire il numero d'ordine rispettivo al fine della discussione dell'intero progetto.

Passo ora all'aggiunta che intendo proporre alla Camera, e che mi pare potersi facilmente accogliere. Questa consisterebbe nell'introduzione d'un terzo alinea concepito in questi termini:

« In caso di morte improvvisa di uno degli sposi tra la celebrazione e la registrazione del matrimonio, il sindaco, accertati i fatti col concorso del Consiglio delegato, potrà procedere immediatamente alla registrazione del matrimonio già effettuato sulla dichiarazione di tutte le parti superstiti. »

All'appoggio di questo mio emendamento farò osservare che in molti paesi la parrocchia è alquanto discosta dal capoluogo dove risiede il sindaco, e quindi è da temersi che gli sposi, all'uscire di chiesa, non possano recarsi immediatamente al palazzo comunale a far registrare il matrimonio, precauzione questa che sarebbe a desiderare di vedere dappertutto posta in pratica; sfortunatamente in molte località ciò non riuscirà facile, si rimetterà dunque la registrazione all'indomani, e si passerà la giornata in allegria cogli amici.

Nella notte poi possono avvenire molte cose che cambiano lo stato delle persone. Intanto può succedere la morte improvvisa d'uno degli sposi.

In tal caso non vedo alcuna difficoltà che il sindaco registri nel giorno stesso il matrimonio che ha avuto una

notorietà pubblica. Così si ovierebbe a gravissimi inconvenienti.

Ho quindi l'onore di trasmettere il mio emendamento al signor presidente.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io vorrei fare una mozione d'ordine.

Parmi che la proposta dell'onorevole Cavour entri nella questione generale degli effetti del matrimonio celebrato e non registrato. Proporrei perciò che la discussione della medesima si rimandasse insieme con quella dell'emendamento proposto dal deputato Mantelli.

CAVOUR GUSTAVO. Qui non è il caso di matrimonio celebrato e non registrato; si tratterebbe bensì di ammettere la registrazione nel giorno successivo col concorso di tutto il Consiglio delegato. Resterebbe così registrato il matrimonio nello stesso modo che un contratto fatto dinanzi al notaio, il quale, quantunque muoiano tutte le parti contraenti, nulla impedisce che venga insinuato. Credo poi che l'umanità, che quei sentimenti a cui faceva appello ieri l'onorevole Brofferio, esigano che si provvegga a quest'uopo. Persisto pertanto nel proporre che questa disposizione venga aggiunta come alinea 4 a quest'articolo.

DEMARCHI. Parmi che il progetto provveda a questo caso all'articolo 39 del foglio degli emendamenti, ove è detto: « Coloro che contraessero matrimonio senza aver fatto procedere alle prescritte pubblicazioni, o senza aver riportata la dichiarazione prescritta dall'articolo 19, o che nei tre giorni successivi alla celebrazione non lo avessero fatto registrare, ecc. » Quindi rilevasi che vi sono tre giorni per far registrare il contratto. Conseguentemente se muore uno dei coniugi, il superstite nei tre giorni che ha di tempo, può far registrare il contratto.

CAVOUR GUSTAVO. Se la Camera ammette la spiegazione dell'onorevole Demarchi, non ho più nulla a dire, ma penso che colla mia aggiunta la cosa sarebbe più chiara.

Del resto, ripeto, la spiegazione del deputato Demarchi la renderebbe perfettamente inutile, e ritirerei perciò il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si potrà decidere questa questione quando venga in discussione l'articolo 59.

CAVOUR GUSTAVO. Non mi oppongo, purchè s'intenda salva la questione riservata.

Domanderei anche che la mia mozione d'ordine fosse sottomessa al giudizio della Camera, perchè mi pare che faciliti la discussione.

PRESIDENTE. Nel leggere gli articoli si dirà il numero del progetto e quello della serie che vanno prendendo nella discussione.

Metto ai voti l'articolo 22 che sarebbe il 24.

(La Camera approva.)

GALVAGNO. Credo che fra quest'articolo ed il successivo relativo ai matrimoni dei regnicoli domiciliati all'estero, si possa fare quell'aggiunta di cui ho parlato in principio della seduta.

Faccio osservare alla Camera come mi parrebbe ingiusto che il matrimonio non tenesse luogo d'impedimento allorchè i contraenti avessero adempiuto a tutte le formalità volute dalla legge, ed altro più non mancasse che la pura registrazione, poichè allora è evidente la mala fede di colui il quale, dopo aver ricorso al sindaco per ottenere la pubblicazione, dopo aver ottenuto un certificato di *nulla ostare*, dopo di aver celebrato il matrimonio quando non v'ha impedimento fra i contraenti, si rifiuta alla registrazione. Tuttavia non prescinderei mai dall'esecuzione dell'alinea dell'articolo 1,

il quale determina che il matrimonio senza la registrazione non produce effetti civili, ma vorrei almeno che in questo caso si stabilisse ch'ei produca un effetto che serva d'impedimento; e questo effetto dovrebbe essere in punizione della mala fede. Quindi io proporrei il seguente articolo:

« Il difetto d'iscrizione nei registri dello stato civile di un matrimonio, nel quale si saranno verificate le condizioni prescritte nei cinque primi numeri dell'articolo 2, non rende gli sposi abili a contrarre nuove nozze, nè tampoco esenta i colpevoli dalle pene di cui, a termini del Codice penale, sono passibili i bigami. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al signor relatore.

SINEO, relatore. Io concorro perfettamente coll'onorevole deputato Galvagno nel modo in cui egli qualifica colui il quale, dopo aver data la fede del matrimonio, ed essersi presentato davanti al ministro della religione per celebrarlo, rifiutasse di portarsi davanti all'ufficiale dello stato civile. Dica pure tutto quello che vuole contro questo reprobato, io mi unirò con lui per disapprovare altamente questa condotta.

Oltre ad disapprovare si potrebbe fors'anche considerare come un crimine, si potrebbe condannare alla galera se si vuole; ma questo non fa che sia ammogliato o che possa essere costretto al matrimonio. Ci è assoluta contraddizione nel dire che alcuno possa essere costretto a fare un matrimonio consensuale, o che non sarà costretto a far questo, ma troverà un impedimento per fare un altro matrimonio.

Questo impedimento si vorrà solo che sia d'uno o d'entrambi? Sarà d'impedimento solo contro lo sposo colpevole, o anche contro l'innocente? Se è contro entrambi, si vuole rendere uno dei coniugi vittima dell'altro: sarà perpetuamente costretto a stare nel celibato perchè ha avuto a fare con persona di mala fede, e questa è una condizione troppo dura; se poi lo si vuol solo contro uno, allora s'incontra un altro ostacolo: ci sarà un matrimonio ecclesiastico il quale produrrà un effetto da un lato e non lo produrrà dall'altro; c'è contraddizione nei termini, perchè è impossibile di concepire un vincolo che formi un impedimento perpetuo al matrimonio, e che questo vincolo esista da una parte e non dall'altra. Il vincolo del matrimonio o c'è per ambo gli sposi, o non c'è per nessuno.

È impossibile evitare la contraddizione, quindi ci scostiamo da quella linea che è la sola logica. O c'è un atto il quale dà data certa al matrimonio e gli attribuisce gli effetti civili, o non c'è. Se vogliamo che vi sia un atto il quale solo renda il matrimonio capace di produrre gli effetti civili, bisogna rinunciare ad attribuire qualsiasi effetto civile ad un altro atto.

Qui naturalmente si producono di nuovo tutte le obiezioni ch'io aveva presentate all'emendamento Mantelli, e che non ripeterò. Citerò soltanto un caso che non ho ancora citato. Per esempio, invece di un matrimonio ce ne possono essere due celebrati davanti alla Chiesa, non validi davanti alla Chiesa; ma le solennità possono essere riempite due volte, e gli esempi di bigami ci sono. Dunque quale è quello che farà ostacolo alla registrazione di un altro matrimonio di questo individuo che sarà stato bigamo religiosamente? Sarà il primo, sarà il secondo o saranno entrambi? Anche qui si cade nell'assurdo. E poi, queste due spose del bigamo saranno

entrambe vincolate, o l'una sarà libera e l'altra vincolata? Bisognerà allora che si entri necessariamente nel merito, e se voi entrate nel merito di questi matrimoni religiosi, voi non vi atterrete più alla semplice celebrazione materiale; bisognerà necessariamente vedere se ci sono tutte le condizioni volute dai canoni, bisognerà vedere se il prete era il legittimo parroco degli sposi, se non vi erano impedimenti dirimenti nè dall'una parte, nè dall'altra. Tutte queste conseguenze sono inevitabili.

Io ritornerò su questo argomento se s'insiste sopra di esso; ma mi pare che sarebbe molto da desiderarsi che non s'insistesse nel mettere avanti tali proposizioni, le quali è impossibile che siano accettate da quelli che vogliono veramente mantenere lo spirito di questa legge quale ci fu presentata.

Io spero che il signor ministro non accetterà questa proposta, ma se l'accettasse, gli si affaccerebbe una grave obiezione. Le proposizioni di questo genere hanno una grande importanza o non l'hanno: se hanno una grande importanza, come mai può ammettersi che in due anni non si sia pensato ad introdurre questa disposizione? E se in questi due anni tanti uomini distinti che si sono occupati di questa legge non hanno ancora suggerito questo mezzo termine, come si potrà in questo momento decidere che sia necessario? Se poi non ha questa importanza, perchè volete gettare il seme della discordia, quando si tratta di votare una legge tanto desiderata?

Io invito tutti quelli che sono amici di questa legge, che vogliono sinceramente che essa venga ad attuarsi, io li invito ad astenersi da proposizioni di questo genere.

PRESIDENTE. Il deputato Galvagno ha la parola.

GALVAGNO. Io credo di dover insistere, inquantochè, come ho già fatto avvertire, qui si tratta di matrimoni cui nulla manca.

La legge civile è perfettamente eseguita; non manca che la pura registrazione. Ora non vi è forse legislazione in cui sia ammesso che un matrimonio possa servire d'impedimento qualunque non possa produrre degli effetti civili? Nel Codice del regno delle Due Sicilie questo impedimento è troppo esteso, inquantochè è ammesso per qualunque matrimonio contratto dinanzi alla Chiesa, nonchè per quelli i quali sono preceduti da tutte le formalità volute dalla legge civile, perchè, e considerato il matrimonio secondo le leggi canoniche, e considerato secondo la legge civile, fu sempre giudicato consensuale, quindi non si può dubitare che questo consenso possa dare qualche efficacia; ma non potrà dare tutta l'efficacia degli effetti civili, perchè manca la registrazione; ma intanto può considerarsi come impedimento.

Io non seguirò il signor relatore nelle ipotesi che mi ha affacciato, poichè se procediamo d'ipotesi in ipotesi, andremo oltre senza venire mai a capo di prendere una conclusione: io non parlo che di matrimoni che sono preceduti da tutte le formalità volute dalla legge, e quando l'onorevole preopinante fa l'ipotesi di due matrimoni, cioè del caso in cui abbiano avuto luogo due pubblicazioni e due spedizioni di certificati dai sindaci e che non manchi che la registrazione, allora io dico che la legge civile non è eseguita, perchè non si possono per un solo individuo fare due pubblicazioni per due matrimoni.

Parmi pertanto che l'ipotesi del signor relatore non possa verificarsi; e ritenuto che il consenso solennemente prestato deve avere qualche efficacia in presenza di un contratto il quale è riconosciuto come consensuale, io dico che può considerarsi come impedimento.

Ci si dice che in due anni di studio della questione non

si è mai pensato a ciò; non vi ha mai pensato la Commissione che ha lavorato; ma questa teneva un altro sistema; ma posciachè si è presentato un nuovo sistema, e che ora l'inconveniente che ci si rappresenta come il più grave, è quello della possibilità di un secondo matrimonio, io dico che, a termini della legge, la mia proposta viene ad essere indispensabile di natura sua, perchè non bisogna che colui che è in evidente mala fede, possa da essa mala fede trarre frutto.

GUGLIANETTI. Giacchè l'onorevole presidente non ha trovato parlamentare la frase che ho adoperato nel fine del mio discorso, io devo dare su di essa alcune spiegazioni. Io volevo esprimere un pensiero, che nell'ammettere siffatto emendamento (quello cioè dell'onorevole Mantelli, al quale in gran parte corrisponde quello dell'onorevole Galvagno) si veniva a fare un'opera assurda, un'opera di demolizione, un'opera di contraddizione. Pare veramente impossibile che la Camera possa trattenersi su quest'emendamento, e che l'onorevole ministro vi acconsenta, questo ministro che ha più volte dinanzi alla Camera dichiarato che rifiuterebbe altamente tutte le proposte che menomamente alterassero la sostanza della legge da lui presentata. Ecco le sue parole:

« Rispondo al rimprovero che si è mutata la legge per metà. Si è mutata la redazione della legge... Questa mutazione però, questi emendamenti non alterano in nessuna parte la sostanza della legge ed i suoi principii fondamentali. A riguardo di questi, il Governo è irremovibile, e non solo non ammette emendamenti di fondo, ma non accetterebbe la legge altrimenti emendata; » poi soggiunge: « che non accetterebbe che quegli emendamenti che ne rendano l'applicazione più spedita, e che ne migliorino la forma. »

Ora io domando se l'emendamento di cui si tratta non sia di quelli che mutano essenzialmente la legge stessa: si vuole nientemeno che stabilire un nuovo impedimento dirimente, e questo il deputato Galvagno me lo ammetterà, perchè si proibisce alle persone, le quali hanno celebrato un matrimonio nelle forme stabilite dall'articolo 20, qualunque altro matrimonio, e si danno a quell'atto gli stessi effetti del matrimonio contratto civilmente. Dico poi che il modo con cui si vuole rimediare all'inconveniente della mala fede è assurdo in se stesso. Se v'è reato, si punisca; ma non si dia un effetto così grave ad un matrimonio che la legge civile non riconosce. Per quante parole si facciano, per quanti appelli si muovano alla buona fede, non si potrà mai distruggere l'articolo 1 che abbiamo votato, che, cioè, il matrimonio non assume data certa e non produce effetto civile se non dal giorno in cui fu registrato.

Ora, domando io, se l'impedimento che nascerebbe dalla proposta di cui si tratta non sia contrario a quell'articolo.

L'onorevole Galvagno mi fa segno che è un solo degli *effetti civili*; ciò mi fa risovvenire di quel giudice che, dando una sentenza contraria alla lettera della legge, dichiarò « sospese per un istante e per una sola volta le regie costituzioni. » (*Harità! — Bravo!*)

Questo io non l'ammetto; se voi avete votato l'articolo 1 in cui si contiene tutta l'economia della legge, ne avviene che essendo col medesimo prescritto che il matrimonio non produce effetto civile che dal giorno della registrazione, il matrimonio non registrato non deve produrre effetto civile; altrimenti vi sarebbe contraddizione, cioè si demolirebbe ora quello che si è stabilito dapprima.

Dico poi che se si potesse entrare in questa discussione, locchè io nego, il modo con cui si vuole riparare all'inconveniente temuto è assai peggiore del male. Io non so vera-

mente quale vantaggio sia attribuito colla proposta alla sposa abbandonata, dandole diritto di impedire qualunque altro matrimonio. Almeno fosse in sua facoltà d'imporre questo impedimento, fosse in sua facoltà di volare ad altre nozze, cioè di ricorrere ad un altro matrimonio civile, di concertarsi coi ministri della sua religione per risarcirsi della mancanza di fede del suo primo sposo. Invece le si tronca interamente la via, e si obbliga a rimanere vincolata da un matrimonio che non è valido dinanzi alla legge civile. Ma voi rimediate ad un male con un male maggiore, mentre se lo sposo non appartiene alla religione cattolica, secondo le disposizioni dell'articolo 4, se la sua religione glielo permette, può passare ad altre nozze.

Io fo appello a tutti i miei onorevoli colleghi, dei quali tutti rispetto assai le convinzioni, perchè riflettano alle conseguenze del loro voto su questo argomento.

Nissuno potrà negare che, avendo noi stabilito nell'articolo 4 il matrimonio non produrre effetti civili se non dal giorno della sua registrazione, se si approva l'emendamento Galvagno, se si riconosce un effetto civile prima della registrazione, si cade nella più assurda contraddizione.

Se dunque volete essere conseguente al voto dato all'articolo 4 o rigettate la legge o rigettate questo emendamento, come io intendo di fare.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Mi rinerisce che si sia fatta ora tale discussione e non si sia riservato agli articoli 30 e 40 di questa legge. Si tratta di vedere se un matrimonio celebrato e non registrato possa farsi registrare d'ufficio.

Io incomincerò a trattare la questione di buona fede, imperocchè si possono usare le une o le altre parole, ma in sostanza v'è una questione di buona fede.

Alteriamo noi essenzialmente colla proposta Galvagno l'economia di questa legge? Io nol credo. Quello che noi abbiamo precipuamente voluto assicurare facendo una legge sul contratto civile del matrimonio, si è di rivendicare allo Stato la giurisdizione su questa materia, si è di stabilire uno stato civile, si è di non riconoscere altri impedimenti se non quelli che erano sanciti dal legislatore civile, si è di istituire un matrimonio civile per i casi in cui la Chiesa rifiutasse di celebrare il matrimonio.

Ora io domando se si distrugga alcuno di questi fondamenti della legge.

Ricorderò poi un fatto che mi è personale, per provare come io abbia proceduto con ogni buona fede nell'accettare quest'emendamento. Nel secondo o terzo giorno di questa discussione l'onorevole Mameli faceva molte obiezioni contro il sistema della legge, e chiedeva che cosa avverrebbe di coloro che avendo celebrato il matrimonio non lo facessero poi registrare.

Io lo richiamava agli articoli 39 e 40, e diceva che siccome i tribunali potevano provvedere d'ufficio, dopo la condanna per omessa registrazione, al supplemento di tutte le altre formalità, credeva che si potesse procedere alla registrazione; cosicchè vedono che procedetti in assoluta buona fede, nè ho punto mutate o alterate le parole o i sentimenti che ho espressi alla Camera. A coloro poi che vengono a domandare del come ora si viene a suscitare una questione che non si è mai fatta, dirò che ciò lo vediamo nelle leggi che sono state discusse ben più lungamente di questa e votate. Vediamo, dico, che si affacciano delle questioni innanzi ai tribunali che toccano alle parti più essenziali d'una legge, ma qui ci è sempre una gran questione di moralità dalla quale noi non possiamo sfuggire.

Supponete il matrimonio celebrato, non importa se innanzi alla Chiesa od innanzi al giudice di mandamento, la sposa può, o no, credersi in buona fede moglie legittima? Sì, o signori, può credersi in buona fede, perchè la legge dice che il matrimonio si celebra in quelle forme, ed allora volete voi sancire il fatto di colui che dopo questa celebrazione trattasse la propria sposa come una concubina? Ciò non può essere, chè reputo anzi, che se noi dettassimo in questo modo la nostra legge, non sarebbe accettata dalla coscienza pubblica, perchè qui non si tratta di sentimenti religiosi, qui non si tratta di opinioni che possono variare dagli uni agli altri, ma si tratta di autorizzare, od impedire un fatto che è assolutamente contro l'onestà, contro la buona fede, contro il buon costume.

SINEO, relatore. Esprimo di nuovo il mio rincrescimento che il signor ministro non consideri più la questione sotto l'aspetto, sotto il quale la si è dapprima presentata; ma la Commissione non può a meno di persistere in quel sistema che era prima il sistema del signor ministro.

Ho creduto ieri l'altro che fosse sfuggita al signor ministro nel calor dell'improvvisazione una parola affatto contraria al suo sistema, e che perciò non si sarebbe ripetuta negli atti ufficiali del Parlamento. Altrimenti avrei protestato, in quanto che io non poteva ammettere e non credo che secondo le buone regole d'interpretazione si potrebbe ammettere il senso che egli attribuiva alla facoltà data ai tribunali.

I tribunali provvedono per le pene che sono stabilite; ma che provvedano a far registrare un matrimonio, e ad ordinare quell'atto il quale solo gli dà effetto civile e data certa, questa è un'assoluta contraddizione.

Prima di addurre argomenti legali, io vorrei che la Camera mi permettesse di accennare ad un argomento che dovrebbe persuadere anche coloro i quali sono i più gelosi osservatori del rigore delle leggi ecclesiastiche, i quali vorrebbero che nulla si mutasse in questo grave argomento.

Io chiamo di nuovo l'attenzione della Camera sul caso della bigamia.

Il caso della bigamia ecclesiastica non può essere impedito dall'autorità civile. Per esempio è fisicamente impossibile che s'impedisca ad un ragazzo di 14 o 15 anni di sposare una fanciulla di 13 davanti al parroco.

Dichiarata la loro volontà innanzi al parroco, adempiuto al rito ecclesiastico, questi giovani saranno uniti in matrimonio davanti alla Chiesa; però non possono far registrare questo loro matrimonio, chè la società civile nol riconosce.

Ma cinque o sei anni dopo ecco che uno di questi giovani, dietro le pubblicazioni fatte, alle quali nessuno può fare una valida opposizione davanti alla legge civile, fa un matrimonio ecclesiastico...

Alcune voci. Civile...

SINEO. No, ecclesiastico; io suppongo la bigamia ecclesiastica. Fa, dico, un matrimonio ecclesiastico dietro le formalità prescritte dalla nostra legge, le pubblicazioni cioè, e quindi la celebrazione davanti all'altare. Quando dunque questo giovane abbia fatto questo secondo matrimonio ecclesiastico, secondo l'emendamento dell'onorevole Galvagno, che ne avverrebbe? Ne verrebbe che, essendo proceduto molto prima alla celebrazione solenne di un matrimonio ecclesiastico, ne nascerebbe un impedimento perpetuo a danno dell'uno e dell'altro di questi coniugi; la Chiesa non riconoscerebbe questo secondo matrimonio; la legge civile poi non dà a quest'unione gli effetti del matrimonio, ma le dà tuttavia l'effetto d'impedirne qualunque altro. Che ne avverrà quindi? Ne avverrà che anche nel caso in cui questo giovane, il quale

sarà stato forse condotto da idee biasimevoli che nella gioventù possono meritare qualche compassione, vorrà ritornare con quella che veramente dinanzi alla Chiesa è la sua legittima sposa, e non gli sarà permesso; voi mettete adunque anche secondo le leggi ecclesiastiche i cittadini in una condizione che ripugnerà alla loro coscienza; fate precisamente quell'inconveniente che volete evitare.

Non so se io sia riuscito a dare sufficiente chiarezza alle mie parole; ma mi rincresce che l'onorevole Galvagno non voglia portare la sua attenzione su questo caso, perchè, se egli lo considerasse, vedrebbe quali ne sono le conseguenze, e non potrebbe insistere nel suo emendamento.

Come mai vorrà egli obbligare uno che nol può, secondo le leggi della Chiesa, a conservarsi in quella unione, cui esso si era accostato con troppa leggerezza? Come vuole che quella unione gli sia di impedimento assoluto, insuperabile per ritornare a quel vincolo che solo dalla Chiesa si riconosce? Eppure questa sarebbe la condizione in cui un cittadino potrebbe essersi posto dietro l'emendamento dell'onorevole Galvagno.

MANTELLI. Domando la parola.

SINEO, relatore. Ho allegato l'esempio della bigamia, ma ci possono essere tanti altri impedimenti, i quali vengano a svelarsi dopo che vi è stata la celebrazione del matrimonio. Secondo l'onorevole Galvagno, questi che hanno celebrato il matrimonio, ancorchè nullo agli occhi della Chiesa, non possono più celebrarne un altro; ci sarebbe un impedimento assoluto, e quel matrimonio che hanno celebrato secondo il rito della loro religione, non lo possono mantenere; ci è un impedimento insuperabile, bisogna che continuino a stare insieme a quelli cui, secondo la loro coscienza, non potrebbero mai unirsi, oppure debbono condannarsi ad un celibato perpetuo.

GALVAGNO. Domando la parola.

SINEO, relatore. Andrei all'infinito se volessi accennare tutte le conseguenze assurde che ne verrebbero da questo sistema. Lo ripeto, bisogna essere franchi. Certo non dubito della lealtà, della sincerità delle opinioni espresse, ma sono opinioni non bastantemente mature. Quando vi si sarà meditato sopra, non si vorranno ammettere degli assurdi che in nessun paese si sono ammessi fin qui.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Mellana.

MELLANA. Io non entrerò nella questione trattata così bene dagli onorevoli membri della Commissione; combatterò puramente un argomento addotto dal signor ministro, che potrebbe aver forza sull'animo di alcuno. Egli appoggia un emendamento che è la distruzione, checchè ne dica, della legge stessa da lui proposta sull'ignoranza della legge; egli suppone che, non conoscendosi la legge, taluno possa essere indotto in errore. Ora io domando se stia ad un ministro il supporre l'ignoranza della legge. Ma non sa forse che si va al patibolo per l'ignoranza della legge? Ora si addice egli al legislatore il supporre quest'ignoranza, quando è stretto dovere di ogni cittadino di conoscerla? Allora dovrebbe il signor ministro aver cura che questa legge, che stima così necessaria, sia non solo ampiamente per tutto divulgata, ma persino letta, spiegata e commentata dai parroci nelle chiese. (ilarità) In questo modo si eviterà qualunque pericolo d'ignoranza, e non si avrebbe più ad applicare quell'assioma, che l'ignoranza della legge non iscusava. In quanto poi ai pericoli ed alle concubine, a cui fu accennato, dirò che io non credo che sia così facile andar a celebrare il sacramento, e poi accedere alla volontà di qualcheduna, e cadere nell'inconveniente notato dal signor ministro. Ma neppure in ciò vi

sarà ignoranza della legge: d'altronde questa è ignoranza che non si può supporre, perchè allora noi distruggiamo, come osservava benissimo il deputato Guglianetti, il fondamento della legge.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io osservo che tutta l'argomentazione dell'onorevole deputato Mellana riposa sopra una falsa intelligenza di quanto io ho detto.

Io non ho supposto solo il caso d'ignoranza della legge, ho supposto il caso in cui colei che si è maritata di buona fede sia poi trattata come concubina.

Questa cosa può arrivare o per ignoranza della legge, o per volontà di una delle parti. In quanto poi al dire che questo non sia mai succeduto, io rimanderò chi mi fa questa obiezione alla lettura delle discussioni che ebbero luogo nel Belgio allorché si stava dettando la Costituzione. Da molti oratori (che probabilmente sapevano qualche cosa di ciò che succedeva nel loro paese) si disse che furono celebrati molti matrimoni che da una delle parti si credevano validi, e poi si veniva a fare la questione avanti i tribunali civili circa il loro effetto.

Noi per impedire questi inconvenienti abbiamo creduto di dovere stabilire una pena, ma credo che per impedirli più radicalmente, per tagliarli addirittura dalla radice questi inconvenienti, che pur succedendo poche volte basterebbero a screditare la nostra legge, noi abbiamo un altro mezzo, che si è di dare un effetto civile al matrimonio, di prescrivere la registrazione d'ufficio dei matrimoni in cui non manchi che questa formalità; in difetto voi date effetto civile ad un matrimonio non registrato, e così contraddite all'articolo 1. Gli effetti civili del matrimonio stanno nei diritti rispettivi dei coniugi, nei diritti personali e nei diritti reali, nè questi diritti personali, nè questi diritti reali essi non li avranno prima della registrazione. Ma come qui si tratta, anzitutto, di un fatto di buona fede, come vi è la dichiarazione solenne delle parti di volersi prendere in marito e moglie, nel che consiste propriamente il matrimonio, non deve essere lecito di convolare ad altre nozze pel solo motivo della mancanza di questa solennità.

Io, per servirmi di un paragone, dirò che questi sposi sono nella condizione del creditore che ha un'ipoteca che non è ancora iscritta, che non ha preso data certa.

MANTELLI. L'onorevole Galvagno, nel proporre l'articolo che cade in discussione, ha creduto di sostituirlo all'emendamento che io aveva proposto all'articolo 16. Io credo che l'onorevole Galvagno non mi ha ben compreso, o che io non mi sono bene spiegato.

Con quest'articolo non vi è dubbio che si distrugge, se non totalmente, almeno in gran parte l'effetto della legge, in quanto che si permette la violazione della medesima ogni qualvolta si suppone che vi sia ignoranza.

Il mio emendamento invece era diretto a stabilire che dopo il fatto della celebrazione del matrimonio si potesse fare opposizione mediante la quale il tribunale poteva giudicare se vi fosse stato caso per mala fede o ignoranza della legge, e se si fossero eseguite tutte le formalità che si richiedono perchè il fatto del matrimonio possa produrre gli effetti civili.

Ma ora la cosa cambia; ora si vorrebbe stabilire un principio per cui è lecito a chiunque di violare la legge.

Io pertanto non posso accettare l'articolo proposto dall'onorevole Galvagno in sostituzione dell'emendamento che io aveva proposto all'articolo 16.

Aggiungerò poi che per opporsi ai casi di mala fede si po-

trà introdurre qualche disposizione, quando si tratterà, come disse il signor ministro, delle infrazioni alla presente legge. Certamente allora si potrà esaminare quale sia il rimedio più adatto ad impedire l'abuso e la mala fede, ma frattanto respingo un articolo che sconvolgerebbe tutta l'economia della legge.

GALVAGNO. Il deputato Mantelli crede che il suo emendamento produrrebbe miglior effetto del mio: io dico che non posso essere dello stesso parere, imperocchè bisogna ritenere che abbiamo ammesso fra gli impedimenti un primo matrimonio, e non dimenticare che quando un primo matrimonio è celebrato, si voglia o non si voglia, le due parti saranno sempre coniugi, e credo che ciò sia applicabile a qualunque matrimonio celebrato e non registrato, quando anche non si fossero osservate tutte le formalità prescritte dalla legge.

Ora il mio emendamento restringe la facoltà di fare opposizioni a quei matrimoni che sonosi celebrati dopo che si sono riempite tutte le formalità volute dalla legge.

Risponderò poi al signor relatore, il quale continua ad oppormi il caso di un matrimonio ecclesiastico, che sarebbe nelle attribuzioni della legge civile e di un matrimonio realmente celebrato a termini della presente legge, e mi vien dicendo: come volete tenere per valido il secondo matrimonio, quando in coscienza questi due coniugi non potranno vivere assieme, perchè uno di essi è vincolato da un matrimonio ecclesiastico? E qui veniva ponendomi innanzi il caso di un individuo il quale avesse celebrato il matrimonio col rito religioso quantunque non avesse ancora compiuta l'età prescritta dalla legge.

Io risponderò che il signor relatore mi appone un matrimonio nullo a fronte di un matrimonio valido, poichè il primo è contratto da persona incapace dinanzi alla legge civile.

Io voglio che il contratto civile del matrimonio sia rispettato. Ora, io dico, quando si sono adempiute tutte le formalità, quando il contratto è stato celebrato, che lo sia stato avanti al parroco od avanti al giudice, noi abbiamo un matrimonio civile, perchè per forma di celebrazione si è ammessa e l'una e l'altra come egualmente valida; in qualunque modo sia celebrato, è un contratto civile, ed è questo contratto civile che io domando che voi facciate rispettare.

Mi si dice: voi distruggete la legge perchè se il matrimonio non è ancora registrato non deve produrre effetti civili; ed il deputato Sineo mi allegava che non vi è legislazione in cui si dia questo esempio. Io ho già citato un esempio, quello del Codice delle Due Sicilie, sebbene abbia già detto che la circostanza non è affatto identica, nè le sue disposizioni troppo da imitarsi. Quando manchi qualche formalità, non produrrà gli effetti civili; il non produrre gli effetti civili è appunto quello che deve animare i coniugi a non prescindere dalla registrazione, ma perchè non sia ancora registrato il matrimonio, il volere svincolare un contratto regolarmente celebrato è quello che io trovo ingiusto, e perciò credo di dovere assolutamente persistere in questo emendamento, il quale forse può persuadere molte persone ad accettare questa legge, perchè toglie la possibilità di due matrimoni.

PROFFERIO. È pur troppo vero! Questo emendamento del deputato Galvagno ferisce mortalmente lo spirito della legge che si sta discutendo. Essa prescrive tre formalità acciocchè il matrimonio sia legittimamente compiuto, e l'emendamento Galvagno vuole che bastino due; vuole che bastino la dichiarazione dell'ufficiale del municipio e la cele-

brazione: per tal modo è rifiutata la legge, è distrutto il primo articolo che già abbiamo votato, è sconvolto l'ordinamento principale che al matrimonio attribuisce la qualità di civile contratto.

Le ragioni di moralità che allegavano il signor ministro e alcuni altri oratori della destra, non sono fondate. Che possa una fanciulla credersi moglie mentre non è ancora che sposa, e si trovi in condizioni di concubinato senza saperlo, io lo niego. Ogni fanciulla ha un padre, un fratello o un congiunto, o un tutore da cui dipende, il quale, ov'ella ignori la legge, non può del pari ignorarla; e non è possibile che il padre permetta a sua figlia di lasciare le soglie paterne per entrare nelle pareti maritali, quando non siano compiute tutte le formalità dalla legge prescritte, altrimenti il padre sarebbe complice d'un adulterio.

Sostiene l'onorevole Galvagno esservi matrimonio quando si sono compiute tutte le formalità: e sta bene; ma quando non è intervenuta la registrazione, le formalità non ci sono tutte; ne manca una principalissima; quindi non vi è matrimonio.

Il deputato Galvagno soggiungeva: ciò che costituisce il contratto è il consenso; il consenso esige dopo la celebrazione, anzi si raccoglie da essa, dunque il contratto è compiuto.

Io rispondo che non basta il consenso per la validità dei contratti; vuolsi che il consenso sia espresso nella forma stabilita dalla legge; addurrò un esempio.

Il Codice prescrive che delle alienazioni degli stabili debba constare per mezzo di un atto pubblico regolarmente insinuato.

Supponiamo ora che due contraenti abbiano consentito nella vendita, che abbiano manifestato verbalmente o per privata scrittura il loro consenso: sarà forse valido il contratto? No, perchè manca la formalità dell'atto pubblico.

Si porti pure la privata scrittura dinanzi ai tribunali; si dirà che consta dal consenso, ma non constando per atto pubblico, non si ha per efficace la vendita.

Qui si deduce che non basta nei contratti il consenso per la loro validità, ma si richiede che siano compiute le formalità prescritte, altrimenti il contratto non è che iniziato, manca di forma, la società non lo riconosce, i tribunali lo proscrivono.

Venne in mio aiuto lo stesso ministro dicendo che in questo caso gli sposi si troverebbero nella condizione di colui che ha un'ipoteca e senza averla iscritta. Io dico che ha perfettamente ragione. Colui che ha un'ipoteca in virtù di una convenzione o di una sentenza, se non la fa iscrivere, la sua ipoteca è di nessunissimo effetto, e nel concorso di creditori ipotecari muniti di legale iscrizione, egli si trova collocato ultimo di tutti.

Con rara sottigliezza il signor ministro per rispondere agli argomenti dei deputati Sineo e Guglianetti, i quali dicevano che mentre negansi gli effetti civili a colui che avesse celebrato il matrimonio senza farlo registrare, gli si concede quello essenzialissimo della indissolubilità in cospetto della legge, rispondeva il ministro che distingueva l'effetto civile in diritti reali ed in diritti personali; aversi ragione di far valere il diritto che riguardava la persona non quello che riguarda le sostanze, come la dote e le ragioni dotali.

Io rigetto questa arbitraria distinzione. Quando si parla di effetti civili non se ne esclude alcuno; o questi effetti riguardano le cose o riguardino le persone, sono tutti rimossi quando le formalità non sono compiute.

Conchiudo pertanto che l'emendamento Galvagno non solo

distrugge lo spirito e l'economia della nostra legge, ma stabilisce un errore, consacra una illegalità e proclama un'ingiustizia.

BON-COMPAGNI, *ministro di grazia e giustizia*. Dalle parole dette dall'onorevole deputato Brofferio posso accorgermi che egli non aveva bene afferrata la natura degli argomenti addotti dall'onorevole deputato Galvagno e da me. Noi non abbiamo mai detto che il consenso per sé solo possa dar essere al matrimonio, come non crediamo che il consenso per sé solo basti a dar essere ad un contratto qualunque quando non sia espresso nelle forme volute dalla legge.

Nella stessa guisa che il consenso in un contratto di vendita non può aver effetto se non è celebrato per atto autentico, così il consenso del contratto di matrimonio non potrà avere effetto se non sarà dichiarato od innanzi ad un ministro della religione, od innanzi al giudice di mandamento. Vengo poi all'altro paragone, per cui veramente ho domandato scusa alla Camera, perchè di natura un po' troppo tecnica, quello dell'ipoteca; domando quindi scusa all'onorevole deputato Brofferio, se io non posso in ciò essere del suo parere.

L'ipoteca nasce dal grado dell'iscrizione, ma in realtà esiste dal momento che uno ha un titolo, col quale possa prendere un'iscrizione (*Segni di dissenso*); così colui che ha celebrato il matrimonio può andarlo a far registrare; il giudice può, secondo me, farlo registrare.

Io non ho poi fatta distinzione tra i diritti reali e i diritti personali che nascono dagli effetti civili del matrimonio. Ho detto che dal matrimonio non registrato non nascono né i diritti personali, né i diritti reali che il Codice attribuisce al matrimonio: il marito che abbia celebrate le nozze senza che il matrimonio sia registrato non avrà meglio il diritto di costringere la moglie ad abitare seco lui, di quello che la moglie abbia diritto sopra i suoi beni; ma se io ho affermato che da un'obbligazione non ancora compiuta, da un'obbligazione non ancora affatto civile, se non può nascere l'azione, può nascere l'eccezione, io credo che questa teoria sia conforme alle migliori dottrine del diritto.

Questa è la parte curialesca della questione, ma la prova veramente essenziale è quella della condizione degli sposi che avranno contratto il matrimonio, e che poi, o per mala fede di una delle parti, o per ignoranza, non avranno adempiuto a tutte le formalità della legge: non bisogna considerare il caso d'un matrimonio contratto nei casi in cui la legge nol permetta, giacchè questo costituisce impedimento, nè dà adito ad alcun diritto, o ad alcuna eccezione. Non bisogna poi nè anco fingere il caso, raro assai, e che potrebbe forse dar luogo a qualche difficoltà, di un don Giovanni Tenorio, che avesse tre o quattro matrimoni, e ne facesse registrare uno solo, o nessuno, ma bisogna prevedere quel caso che potrebbe succedere, e che quando succedesse, lo ripeto, toglierebbe autorità morale alla nostra legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Leggo l'articolo addizionale proposto dal deputato Galvagno per metterlo ai voti.

« Il difetto d'iscrizione nei registri dello stato civile di un matrimonio, nel quale si saranno verificate le condizioni prescritte dai cinque primi numeri dell'articolo 2, non rende gli sposi abili a contrarre nuove nozze, nè tampoco esenta i colpevoli dalle pene di cui, a termini del Codice penale, sono passibili i bigami. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Fatta prova e controprova è rigettato.)

« Art. 25 (che sarebbe il 25). I matrimoni dei regnicoli ce-

lebrati all'estero secondo le forme colà stabilite, produrranno gli effetti civili nello Stato.

« A questi matrimoni si applicheranno le disposizioni della presente legge sulla capacità dei contraenti, tranne che, se uno dei coniugi fosse straniero, non si applicheranno i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« **CAPO IV. — Delle cause di nullità. — Art. 26.** La registrazione del matrimonio nella forma portata dagli articoli precedenti fa prova autentica della sua regolare celebrazione in quanto agli effetti civili, e non lascia luogo ad eccezione di nullità per difetto di forma. »

(La Camera approva.)

« Art. 27. La nullità del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, e dalla prima parte dell'articolo 10, oppure per registrazione operata da un ufficiale dello stato civile incompetente, sarà provocata dal pubblico Ministero, purchè l'impedimento non derivi dalla consanguineità o affinità naturali contemplate nell'alinea dell'articolo 5 e nell'articolo 6.

« Per le stesse cause, la nullità del matrimonio potrà anche chiedersi dalle persone indicate nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16, dagli sposi o da uno di essi, e da chiunque abbia un interesse attuale per impugnare la validità del matrimonio, o da chi abbia la qualità di successibile di uno degli sposi, tranne i loro figli e discendenti. »

BON-COMPAGNI, *ministro di grazia e giustizia*. Io propongo che tra gli articoli che danno luogo all'azione del Ministero pubblico si aggiungano gli articoli 11 e 12; cioè che si dica: « la nullità del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, ecc. » che ora saranno 13 e 14, i quali portano che chi è cristiano non può sposare chi appartiene a un culto non cristiano, e i chierici che hanno ricevuti gli ordini maggiori, ed i religiosi d'ambo i sessi, che sono vincolati da voti solenni di celibato perpetuo, non possono contrarre valido matrimonio. Sussiste per questi lo stesso motivo, che dà luogo all'azione del Ministero pubblico negli altri casi.

PRESIDENTE. Aggiunge adunque gli articoli 11 e 12, ommessi gli articoli 7 ed 8.

SINEO, *relatore*. Si deve dire gli articoli 5, 6 e 7, la prima parte del 12, e (secondo la proposta del signor ministro) gli articoli 13 e 14. Quest'aggiunta del signor ministro introduce un cambiamento grave nel progetto di legge.

Gli impedimenti portati dagli articoli 13 e 14 non erano che impedimenti per usare il linguaggio del diritto canonico, ed ora diventerebbero dirimenti. Ma siccome questa è veramente l'intenzione del signor ministro, la Commissione non intende contestare.

DEMARCHI. Farò osservare che si è introdotto nella legge un nuovo articolo, l'articolo 4 che dice: « L'impotenza evidente e insanabile anteriore alla registrazione produce la nullità del matrimonio; » e non si è spiegato da chi debba essere provocata questa nullità; sembrami sia questa una lacuna nella legge che sia d'uopo di stabilire che il solo sposo impotente è capace di provocare questa nullità. Dovrebbe si fors'anche aggiungere che la debba provocare solamente quando ignorava la impotenza al momento del matrimonio.

BON-COMPAGNI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non credo che sia il caso di ammettere la proposizione dell'onorevole Demarchi, perchè questo impedimento non è di quelli che possano fare luogo alla nullità d'ufficio e non è il caso in cui il Ministero pubblico possa agire. Essa entra nei casi del-

l'articolo 28 in cui manca il libero consenso, e l'azione in nullità compete solo al coniuge che fu indotto in errore. D'altronde questi, a cui si riferisce l'articolo presente, sono impedimenti d'ordine pubblico e non d'ordine privato.

PRESIDENTE. Il deputato Demarchi persiste nella sua proposizione?

DEMARCHI. Mi pare che si possa differire all'articolo 30.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

(La Camera approva.)

« Art. 28. Potranno le stesse persone procurare l'annullamento del matrimonio dell'interdetto per imbecillità, demenza o furore, se al tempo del matrimonio già era emanata sentenza d'interdizione, o se venne pronunciata per fatti anteriori al matrimonio.

« Questa istanza non potrà più essere introdotta o proseguita dopo che l'interdizione sarà rievocata, a meno che il riabilitato, entro il mese dacchè sarà fatto conscio del suo matrimonio, non intenti o prosegua la domanda di nullità.

(La Camera approva.)

« Art. 29. Il matrimonio contratto dal minore senza il consenso degli ascendenti prescritto dall'articolo 10 può essere annullato, se coloro il consenso dei quali era richiesto ne fanno la domanda.

« Se chi fa questa domanda abitava nella giurisdizione del magistrato d'Appello, in cui il matrimonio fu contratto, il termine per proporre tal domanda sarà di giorni trenta dalla fattane registrazione.

« Il termine è accresciuto:

« 1° Di un mese per chi abitasse fuori del regno, ma negli Stati ad esso attigui;

« 2° Di due mesi per chi abitasse negli altri Stati d'Europa;

« 3° Di quattro mesi per coloro che abitassero fuori d'Europa al di qua del Capo di Buona Speranza;

« Questo termine sarà di un anno per coloro che abitassero al di là di quel Capo.

« La scienza in tempo utile delle fatte pubblicazioni, e la ratifica tacita od espressa escludono la domanda di nullità.

« Se i motivi di disapprovazione del matrimonio di cui si chiede la nullità fossero irragionevoli, essi saranno rigettati dal magistrato d'Appello in conformità di quanto è stabilito dal paragrafo 11 dell'articolo 14. »

GALVAGNO. Io non crederei conveniente di ammettere quest'aggiunta, mediante la quale i magistrati d'Appello giudicherebbero della ragionevolezza dei motivi adottati dal genitore, o dall'ascendente che hanno diritto a chiedere la nullità.

Io penso che i motivi di nullità in questa materia debbono consistere in un fatto preciso e determinato, e che il magistrato debba soltanto riconoscere se esiste o non esiste.

L'ispezione unica del magistrato è di sapere se veramente il padre abbia consentito o no; ma il volere che sia suo debito il riconoscere se i motivi sono ragionevoli o no è lo stesso che dire che sta nelle mani del magistrato il dichiarare nullo o convalidare il matrimonio, ciò che io non credo conveniente. Quindi la Camera potrebbe aderire alla mia proposta di sopprimere quest'aggiunta.

SINEO, relatore. La soppressione di quest'aggiunta la credo naturale conseguenza dell'alinea che si aggiunse all'articolo 17 per voto della Camera.

Quindi la Commissione acconsente all'emendamento oppressivo del deputato Galvagno.

BELLONO. Crederei opportuno che fosse chiarito il senso delle parole: « La scienza in tempo utile delle fatte pubbli-

cazioni, e la ratifica tacita od espressa escludono la domanda di nullità. »

Nella prima parte dell'articolo noi vediamo proposto un termine per la domanda di nullità che intendano di promuovere i genitori o altri ascendenti; questo tempo, indipendentemente da scienza o ignoranza, si fa decorrere dal giorno della registrazione; in seguito si pongono le varie gradazioni di questo termine; e nell'ultimo alinea poi si dice: « la scienza in tempo utile delle fatte pubblicazioni e la ratifica tacita od espressa escludono la domanda di nullità. »

Io confesso che non comprendo questa locuzione: *la scienza in tempo utile.*

GALVAGNO. Queste parole significano naturalmente che l'abbia saputo prima della celebrazione del matrimonio.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Osservo che in quest'articolo vi è, secondo me, una lacuna. Vi si stabilisce al primo alinea che « se chi fa questa domanda abitava nella giurisdizione del magistrato d'Appello in cui il matrimonio fu contratto, il termine per proporre tal domanda sarà di giorni trenta dalla fattane registrazione. »

Poscia nei vari numeri contemplati in quest'articolo si provvede al caso in cui chi vuol fare questa domanda non abiti nel regno, e a questi si stabiliscono dei termini più lunghi in proporzione della maggiore distanza, ma non si provvede poi al caso in cui chi vuol fare una domanda non abiti nel distretto del magistrato d'Appello in cui fu contratto il matrimonio, ed abiti nel distretto di un altro magistrato, ma tuttavia nel regno.

Questo caso vuol essere preveduto, e siccome si prescrive il termine di giorni trenta per quegli che abita nel distretto del magistrato d'Appello, è necessario che si stabilisca un termine di giorni 40 o 50 per quegli che fa la domanda, e che abita nel regno, ma fuori del distretto del magistrato d'Appello in cui si è celebrato il matrimonio.

SINEO, relatore. Veramente vi è una lacuna; e se la Camera credesse, si potrebbe supplire in questo modo, lasciando le due prime parti dell'articolo, e dicendosi: « il termine è accresciuto: 1° di giorni 15 per chi abita fuori della giurisdizione del magistrato d'Appello; 2° di un mese per chi abitasse fuori del regno, ecc. »

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti quest'articolo coll'aggiunta proposta nel modo che fu formolata dal relatore.

(È approvato.)

« Art. 28 (ora 30). Il matrimonio contratto senza il libero consenso degli sposi, o uno di essi, non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello di essi il di cui consenso non è stato libero.

« Quando vi fu errore nella persona, l'azione in nullità compete soltanto allo sposo che fu indotto in errore. »

DEMARCHI. Domando che qui si provveda al caso di nullità che si è contemplato nell'articolo 4.

Io credo che sia necessario parlare espressamente del caso d'impotenza; e per dare una disposizione più esplicita io proporrei un'aggiunta in questi termini:

« La nullità proveniente dalla causa indicata all'articolo 4 potrà essere provocata dal solo coniuge che si quereli della impotenza dell'altro, e nel solo caso che l'ignorasse al momento del contratto matrimonio, purchè l'opposizione sia fatta nel termine di tre mesi. »

SINEO, relatore. La Commissione riconosce l'opportunità di contemplare questo caso, ma preferirebbe di provvedere a tale proposito con una formola più breve di quella proposta dal deputato Demarchi.

DEMARCHI. Propongo che il mio emendamento sia trasmesso alla Commissione acciò provveda ad una redazione più soddisfacente.

SINEO, relatore. Potrebbe sentire la proposta che farebbe la Commissione, e se non la troverà accettabile, essa provvederà ad un'altra redazione.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Il deputato Demarchi chiede che l'emendamento da esso proposto sia trasmesso alla Commissione.

Metto ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA BRA A CAVALLERMAGGIORE.

MELLANA, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione del progetto di legge per la concessione di una ferrovia da Bra a Cavallermaggiore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 939.)

La vostra Commissione vi prega dell'urgenza, facendo osservare come da questa legge non ne venga nessun onere alle finanze pubbliche, e sia d'altra parte un bisogno assai sentito da una provincia dello Stato. Non potendo questo esser causa di grave discussione, io spero che avrà uno spedito corso. (Sì! sì!)

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io desidero che si sbrighi pure al più presto la legge per lo stabilimento della linea telegrafica da Torino a Chambéry.

Faccio presente alla Camera che quando io proposi la linea telegrafica elettrica che doveva andare per Vercelli e Novara, mi si fece osservare che ben più pressante era quella da Torino a Chambéry, e mi si eccitò a promuoverla. Risposi che non era possibile pensare a questa linea che per avere la desiderata utilità doveva congiungersi colle linee francesi, perchè il Governo francese aveva allora divisato di fare la congiunzione al Varo, al che però si erano fatte rappresentanze diplomatiche. Ora, queste rappresentanze ebbero ottimo risultato, avendo il Governo medesimo decretato una linea telegrafica per Grenoble sino al confine di Chapareillan, e ciò sopra nostra richiesta, e nella fiducia che faremo quella da Torino a Chambéry con diramazione al confine suddetto. Vede dunque la Camera come per ciò e per giovare della sola stazione opportuna sia urgente deliberare.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a voler essere più solleciti nell'intervenire all'ora delle sedute.

Lunedì si farà l'appello nominale ad un'ora precisa.

(La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/2.)

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione relativa alla strada ferrata da Torino a Savigliano e Cuneo;

3° Discussione del progetto di legge per abolizione delle divisioni amministrative.